

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 aprile 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

## S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 8 aprile 1987, n. 129. — Art. 53, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: Elezioni - procedimento di notazione - adempimento della vidimazione delle liste degli elettori - asserita abrogazione in ipotesi di svolgimento simultaneo delle elezioni amministrative e politiche (art. 3 Cost.) - Non fondatezza della questione . Pag. 5
- SENTENZA 8 aprile 1987, n. 130. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Sicilia - art. 19, primo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20: Elezioni - componenti dell'Assemblea regionale siciliana - amministratori degli enti territoriali - cause di ineleggibilità - conversione in cause di incompatibilità dalla legislazione statale - ricorso dello Stato (art. 51 Cost.) - Non fondatezza della questione » 7
- SENTENZA 8 aprile 1987, n. 131. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Sicilia - art. 20 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 31: Elezioni - deputati all'Assemblea regionale siciliana - ineleggibilità degli amministratori degli enti pubblici territoriali - eliminazione della causa - condizione della effettiva cessazione dalle funzioni - termini di decorrenza - regime derogatorio per gli assessori delle amministrazioni provinciali - ricorso dello Stato (art. 51 Cost.) - Non fondatezza della questione » 10
- SENTENZA 8 aprile 1987, n. 132. — Art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212: Elezioni - consigli comunali - elettorato passivo - amministratori dell'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) - ineleggibilità stabilita solo nei confronti di comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti (Artt. 51 e 3 Cost.) - impugnativa di disposizione non rilevante ai fini della decisione nel giudizio di merito - Inammissibilità della questione . » 13

- SENTENZA 8 aprile 1987, n. 133. — Art. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477: Impiego pubblico - precariato scolastico - insegnanti abilitati ed incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili utilizzati, nell'anno scolastico 1973-74, in prevalenza per l'insegnamento effettivo e solo in parte per altre attività - immissione in ruolo - esclusione (artt. 3 e 97 Cost.) - censure mosse agli atti applicativi della legge impugnata - insindacabilità - Non fondatezza della questione.
- Art. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477 e articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391: Impiego pubblico - precariato scolastico - insegnanti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento - immissione in ruolo - trattamento ritenuto privilegiato per coloro che avevano ottenuto nell'anno scolastico 1973-74 una cattedra o un posto orario (artt. 3 e 97 Cost.) - errata interpretazione della legge impugnata - Non fondatezza della questione . Pag. 15
- ORDINANZA 8 aprile 1987, n. 134. — Art. 5, nn. 3, 5 e 7, del decreto presidenziale reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 e art. 6 della legge regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16: Elezioni - consigliere comunale e provinciale - cause di ineleggibilità e incompatibilità (artt. 3 e 51 Cost.) - *Jus superveniens*: legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudizio *a quo* » 20
- SENTENZA 10 aprile 1987, n. 135. — Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: Processo civile - giudizi per prestazioni previdenziali - soccombenza del lavoratore - esonero dal pagamento delle spese processuali comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio (artt. 3 e 23 Cost.) - oneri processuali dell'istituto previdenziale - Non fondatezza della questione.
- Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: Processo civile - giudizi per prestazioni previdenziali - soccombenza del lavoratore - esonero dalle spese processuali anche se abbiente (artt. 3, 24 e 53 Cost.) - determinazione delle condizioni e degli estremi della situazione di «abbiente» - scelta affidata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione » 21
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 136. — Artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685: Leggi penali - stupefacenti - coltivazione o importazione di modiche quantità per uso personale - disciplina applicabile (art. 3 Cost.) - questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordd. nn. 308/1985, 95/1984) - Manifesta infondatezza.
- Art. 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685: Leggi penali - stupefacenti - detenzione di modiche quantità per uso personale - fissazione del criterio di «modicità» (art. 25 Cost.) - discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità . » 27
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 137. — Art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: Ordini professionali - controversie riguardanti giornalisti professionisti - composizione del collegio giudicante integrato da giornalista professionista e pubblicitista (art. 108, Cost.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 11/1968) - Manifesta infondatezza » 29
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 138. — Art. 159 del cod. pen.: Reati e pene - cause di sospensione della prescrizione del reato - detenzione dell'imputato all'estero - omessa previsione (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ord. n. 115/1983) - Manifesta inammissibilità » 30
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 139. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Abruzzo - legge regionale 27 luglio 1983: Dipendenti degli enti locali - organizzazione degli uffici - inquadramento del personale nei livelli funzionali - criteri - ricorso statale depositato fuori termine - Manifesta inammissibilità » 31
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 140. — Art. 14, quinto comma, lett. b, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - immobili destinati ad uso abitativo - provvedimenti di rilascio - norme sulla fissazione di una nuova data - limite di reddito del conduttore - ipotesi di non applicabilità (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.) - *Jus superveniens*: d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 899 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* » 32
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 141. — Artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724: Imposte e tasse - tabacchi di provenienza dall'area comunitaria - sovrimposta di confine - effetti (artt. 3 e 11 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 286/1986) - Manifesta infondatezza . . . . . » 34

- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 142. — Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - veicolo privo di carta di circolazione - disciplina della confisca obbligatoria - sanzioni applicate in altre fattispecie (artt. 3 e 42 Cost.) - questioni già dichiarate inammissibili (sent. n. 14/1986; ordd. n. 140/1986 e n. 290/1986) - Manifesta inammissibilità Pag. 36
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 143. — Artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, sesto comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; tabelle A e B allegate al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636; art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - assicurazione generale obbligatoria - trattamento pensionistico - quantificazione - quote di retribuzione non computabili (artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 173/1986; ordd. n. 254/1986 e n. 21/1987) - Manifesta infondatezza. » 37
- ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 144. — Decisioni della Corte costituzionale - correzione di errori materiali - errori contenuti nel «considerato in diritto» e nel dispositivo della sentenza n. 1/1987 » 38
- SENTENZA 10 aprile 1987, n. 145. — Art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza - Enasarco - pensione di reversibilità - figli maggiorenni inabili - acquisizione a qualsiasi titolo di un reddito proprio - perdita del diritto (art. 38 Cost.) - contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
- Combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza - pensione di reversibilità - figli maggiorenni inabili al lavoro - acquisizione a qualsiasi titolo di un reddito proprio - esclusione dal diritto qualunque sia l'entità del reddito - aprioristico ed ingiustificato disconoscimento del requisito della vivenza a carico e dell'eventuale stato di bisogno - intrinseca incoerenza della norma impugnata (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.
- Combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Pensione indiretta - figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio - esclusione dal diritto - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.
- Art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza pensione indiretta o di reversibilità - figli maggiorenni inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio» - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale » 39
- SENTENZA 10 aprile 1987, n. 146. — Art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: Tutela giurisdizionale - processo amministrativo - dipendenti dello Stato e degli enti pubblici - controversie attinenti a diritti soggettivi - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - mezzi di prova esperibili - limitazione - irragionevolezza (artt. 3 e 24 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale » 44

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- RICORSO n. 14 depositato in cancelleria il 14 aprile 1987 (della regione Lombardia). — Artt. 1, 2 e 2-bis del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, come modificati dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente «misure urgenti per la costruzione o l'ammmodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»: Urbanistica - turismo ed edilizia sportiva - compiti di programmazione e di gestione degli impianti - competenza esclusiva riservata alla regione Lombardia anche in materia finanziaria, creditizia ed occupazionale - competenza primaria e concorrente con quella statale (artt. 87, 109 e 125 del d.P.R. n. 616/1977) Pag. 47
- ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 18 novembre 1986 (Reg. ord. n. 128/1987). — Art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: Imposta incremento valore immobili - posizione dell'acquirente dell'immobile di fronte alla pretesa fiscale nei confronti del venditore - privilegio gravante sull'immobile a garanzia del pagamento del credito d'imposta - mancata previsione della notifica dell'avviso di accertamento all'acquirente (artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.) » 51

- ORDINANZA del tribunale di Brescia, sezione promiscua, del 23 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 129/1987). — Art. 140 del c.p.c.: Notificazione - irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia - momento del perfezionamento della notifica e sua efficacia in relazione alle modalità di esecuzione di essa *ex lege* n. 890/1982 (art. 3 Cost.) Pag. 52
- ORDINANZA del pretore di Venezia del 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 130/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.
- Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.) » 54
- ORDINANZA del pretore di Venezia del 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 131/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.
- Art. 31, commi 8, 9 e 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.) » 57
- ORDINANZA del pretore di Venezia del 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 132/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.
- Art. 31, commi 8, 9 e 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.) » 60

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 129

*Sentenza 8 aprile 1987*

**Art. 53, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: Elezioni - procedimento di notazione - adempimento della vidimazione delle liste degli elettori - asserita abrogazione in ipotesi di svolgimento simultaneo delle elezioni amministrative e politiche (art. 3 Cost.) - Non fondatezza della questione.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Colucci Raffaele e Amministrazione Provinciale di Salerno ed altri, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 nel giudizio promosso da Raffaele Colucci per l'annullamento delle operazioni elettorali del giorno 8 e 9 giugno 1980 e dell'atto di proclamazione degli eletti relativi al rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno, collegio di Pontecagnano-Faiano, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

Premesso che a fondamento della domanda il ricorrente adduceva l'omessa vidimazione delle liste elettorali prima che fosse iniziato lo spoglio dei voti in taluni seggi, secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.P.R. citato, il giudice *a quo* osserva che l'articolo 2, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240, nel prescrivere tutti gli adempimenti da effettuarsi prima dello spoglio dei voti, nulla più dispone sulla necessità della vidimazione delle liste. La portata innovativa di tale disposizione — e, correlativamente, abrogativa della precedente — deve peraltro ritenersi limitata al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative, dato l'inequivoco riferimento in tal senso operato dal titolo del testo legislativo in questione che, tra l'altro, consente chiaramente di individuare quali norme sono in ogni caso applicabili (come, ad es., l'art. 1) e quali, invece, solo allorchè le consultazioni siano contemporanee (come gli artt. 2, 3, 4 e 5). Da qui una diversità di disciplina in ordine alla necessità della vidimazione delle liste da parte del presidente del seggio e di due scrutatori — alla cui omissione consegue la nullità delle votazioni — del tutto priva di ragionevolezza posto che la (scarsa) rilevanza garantistica dal legislatore evidentemente attribuita a quell'adempimento formale nel caso in cui le elezioni politiche ed amministrative si svolgano in unico contesto temporale non giustifica più una diversa disciplina allorchè le consultazioni elettorali amministrative avvengano separatamente.

La sollevata questione — conclude il giudice *a quo* — non può infine considerarsi già risolta dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 43 del 1961, ritenne bensì la norma costituzionalmente legittima ma in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost.; e che, in quella sede, operò inoltre il raffronto tra elezioni amministrative e politiche, concludendo che la non prevista nullità delle votazioni per omessa vidimazione delle liste è, per le elezioni politiche, giustificata dalla considerazione che le eventuali invalidità delle operazioni elettorali sono deferite al giudizio del Parlamento.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata siccome basata sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161 del 1976, abbia abrogato la norma denunciata nella parte in cui prevede la vidimazione delle liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative e politiche. All'omesso richiamo, da parte del d.l. n. 161 del 1976, delle norme sulla vidimazione e di tutte quelle non direttamente connesse con l'abbinamento delle elezioni amministrative con quelle politiche non può invero attribuirsi alcuna portata abrogativa, posto che il provvedimento normativo mirava soltanto a coordinare lo svolgimento contemporaneo delle operazioni elettorali, apportando le sole modifiche necessarie per stabilire l'ordine cronologico dei vari adempimenti. Della immanente vigenza della disposizione denunciata costituirebbe poi un sintomo la circostanza che, pur dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 161 del 1976, l'adempimento delle liste elettorali continua ad essere previsto negli stampati predisposti per i seggi elettorali anche nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 prevede che, al termine delle votazioni per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, le liste degli elettori «prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato ...».

Il 20 giugno 1976 si svolsero contemporaneamente le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

Nell'imminenza di tali molteplici consultazioni ed in ragione della loro concomitanza venne emanato il d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con l. 14 maggio 1976, n. 240, il cui art. 2 — alla lettera c) — prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, il seggio, ultimate le operazioni di riscontro dei voti, «procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate».

Il giudice *a quo* rileva che quest'ultima disposizione non contempla più l'adempimento della vidimazione e ne fa discendere l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960 in tutti i casi in cui le elezioni amministrative e politiche si svolgano simultaneamente.

In tale ipotesi, l'omessa vidimazione delle liste, in quanto non espressamente prescritta, non sarebbe più causa di nullità, in ciò evidenziandosi una irrazionale difformità di disciplina rispetto alle consultazioni elettorali amministrative che si tengono indipendentemente dalle altre. Tale diversità di regime integrerebbe il denunciato vizio di illegittimità costituzionale.

2. — Dai lavori preparatori della l. 14 maggio 1976, n. 240, che ha convertito il d.l. 3 maggio 1976, n. 161, risulta la natura tecnica del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare taluni adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente disciplinati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il contemporaneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso l'art. 2 della citata l. n. 240 del 1976 rinvia alla futura emanazione di un testo unico la sistemazione organica della materia. Il procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun intervento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della vidimazione delle liste.

Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista nell'ordinamento sin dal T.U. n. 5821 del 1889: mediante tale attività il seggio attesta di aver identificato l'elettore e certificato il suo voto proprio su quella lista che era stata autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale. La vidimazione ha perciò finalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio, che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa (art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento olografo (art. 620 c.c.), nonché al pretore mandamentale per ciascuna pagina dei registri dello stato civile (art. 20, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238).

Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire che si verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successivamente alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garantisce la certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire le operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di queste.

Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons. giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984, ha riguardo al momento — cronologicamente successivo — dell'*iter* procedimentale elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla base di liste perciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei quali, per le anzidette esigenze di coordinamento, è prescritta la confezione in unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di ogni singola consultazione.

Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane comunque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giudice sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelliere il 15 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0330

N. 130

*Sentenza 8 aprile 1987*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Sicilia - art. 19, primo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20: Elezioni - componenti dell'Assemblea regionale siciliana - amministratori degli enti territoriali - cause di ineleggibilità - conversione in cause di incompatibilità dalla legislazione statale - ricorso dello Stato (art. 51 Cost.) - Non fondatezza della questione.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del disegno di legge n. 999, approvato il 13 marzo 1986 dall'Assemblea regionale siciliana recante «Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 20 marzo 1986, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avvocato Silvio De Fina per la Regione.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 20 marzo 1986 il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha impugnato l'art. 19, in riferimento all'art. 51, primo comma, Cost., della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 marzo 1986 (promulgata con il n. 20 in data 22 aprile 1986 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale) recante «Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche», nella parte in cui, sostituendo il n. 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6, prevede l'ineleggibilità a (anziché l'incompatibilità con la carica di) deputati regionali degli assessori di comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, salvo che non sia intervenuta cessazione dalle funzioni almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni.

Premesso che la norma è stata dettata nell'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta alla regione Sicilia dall'art. 3, primo comma, (ma, *rectius*, art. 14, lett. o) dello Statuto speciale d'autonomia, si assume in ricorso che essa comunque supera i limiti che, in materia di diritto elettorale passivo, sono stati individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171 del 1984. Anche il legislatore statale, del resto, con legge n. 154 del 1981, ha adottato criteri ampliativi in tema di elettorato passivo, contenendo le ipotesi di ineleggibilità e correlativamente estendendo quelle di incompatibilità, tra le quali ultime si annovera appunto, all'art. 4, quella invece prevista come causa di ineleggibilità dalla disposizione impugnata. E, nella specie, la deroga al criterio adottato dal legislatore statale non sarebbe giustificata da situazioni concernenti categorie di soggetti che, per la Sicilia, presentino aspetti tali da considerarsi particolari ed esclusive, se raffrontate a quelle che si riscontrano nelle altre regioni.

2. — La Regione siciliana, costituitasi in giudizio in persona del Presidente, ha contestato la fondatezza del ricorso, in primo luogo rilevando che l'accesso alla carica elettiva è incondizionatamente garantito dalla pura e semplice dimissione della carica di provenienza entro un tempo predeterminato; in secondo luogo rappresentando che l'unico interesse che l'opzione dell'ineleggibilità in realtà sacrifica è quello connesso col fatto che la preventiva dimissione della carica di provenienza comporta (oltre al rischio di non averne più nessuna in caso di mancata elezione) la sua perdita durante la frazione di tempo che ancora manca alla naturale scadenza del mandato; in terzo luogo evidenziando che l'Assemblea regionale «si è determinata a por mano allo strumento dell'ineleggibilità in quanto ha considerato rischioso, per la libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia, il lasciare in carica per sei mesi amministratori comunali e provinciali impegnati ad assicurarsi il seggio di deputato regionale».

Il legislatore statale (che, peraltro, sino alla emanazione della legge n. 154 del 1981 aveva adottato la scelta ora fatta propria dalla Regione) e quello regionale si sono insomma divisi non sul rispetto o la violazione dell'interesse sotteso nell'art. 51 Cost., ma sulla necessità o non necessità «ambientale» di dar corso e protezione ad un interesse costituzionale poziore, qual è quello inteso a garantire *iure loci*, la libertà e genuinità di un'elezione politica e del suo risultato. Il realistico apprezzamento dello specifico ambiente in cui le elezioni regionali siciliane sono destinate a svolgersi — conclude la memoria — ha indotto insomma il legislatore regionale «a non abdicare al buon senso» e ad imporre, quindi, «la dimissione anticipata della carica ad amministratori di enti in cui si coagula un potere utilizzato tradizionalmente come macchina da voti».

### *Considerato in diritto*

1. — Nell'esercizio del potere, riconosciutole dallo Statuto, di dettare la normativa elettorale relativamente agli enti territoriali, l'Assemblea regionale siciliana ha compiutamente disciplinato l'elezione dei propri componenti. Per quanto attiene specificamente alle cause di ineleggibilità, dopo avere, fra l'altro, dichiarato ineleggibili nel 1951 (art. 8, primo comma, n. 4 legge 30 marzo, n. 29) «i Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale e con popolazione superiore a 40.000 abitanti» e nel 1958 (art. 1, secondo comma, legge 18 febbraio, n. 6) anche i Presidenti «delle amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici provinciali», ha successivamente — con l'art. 19, primo comma, della legge 22 aprile 1986, n. 20 — esteso la suddetta ineleggibilità agli «Assessori» dei suddetti Comuni e delle suddette «amministrazioni straordinarie delle province».

1.1. — Avverso tale ultima innovazione ha proposto tempestivo ricorso il Commissario dello Stato per la regione siciliana, denunciando l'illegittimità costituzionale del precitato art. 19, primo comma, l.r. n. 20 del 1986 in riferimento all'art. 51, primo comma, Cost. Assumendo, infatti, come *tertium comparationis* la legge statale 23 aprile 1981, n. 154 — e precisamente l'art. 4, primo comma, che considera quanti rivestono le cariche di Sindaco, Presidente ed Assessore di amministrazioni comunali e provinciali non più ineleggibili, ma semplicemente incompatibili con la carica di Consigliere regionale —, lamenta che, mentre l'art. 51 Cost. «garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza», il legislatore regionale siciliano riserva ai suddetti amministratori locali un trattamento diverso e deteriore, ai fini dell'elektorato passivo, rispetto a quello che il legislatore statale riconosce agli omologhi amministratori delle altre regioni. Invero — osserva il ricorrente — per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 1984, ma, prima ancora, sentenze nn. 129 del 1975, 45 e 129 del 1977) la potestà legislativa della regione siciliana in materia elettorale deve rispettare i principi deducibili dalla legislazione statale, cui può derogarsi solo «in presenza di situazioni ...» che siano esclusive per la Sicilia o di «motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale». E poichè in conseguenza della summenzionata legge statale — così conclude il Commissario dello Stato — «di quanto si è ridotta la sfera della ineleggibilità di tanto si è dilatata quella della incompatibilità», «la disposizione *de qua*» «si discosta, dunque, sostanzialmente dalla richiamata disciplina statale senza che ciò sia giustificato dalla sussistenza dei richiamati presupposti obiettivi indicati» dalla Corte nelle ricordate sentenze.

1.2. — Al ricorso in esame ha resistito la regione siciliana, la quale ha contestato la fondatezza delle ragioni ivi addotte, ponendo preliminarmente in evidenza che ineleggibilità ed incompatibilità non sacrificano il diritto costituzionale di libero accesso alle cariche pubbliche, in quanto tale diritto è «incondizionatamente garantito dalla dismissione della carica di provenienza» e che sino al 1981 legislazioni statale e regionale coincidevano sul punto. Dopo di che, ha testualmente ed energicamente sottolineato, sia nelle deduzioni scritte, sia alla pubblica udienza, che il legislatore regionale non ha anch'esso convertito la denunciata ineleggibilità in incompatibilità, non certo per «discostarsi dai principi cui si informa» il legislatore statale, ma perché, in base al «realistico apprezzamento dello specifico ambiente» «in cui le elezioni si celebrano» e delle «peculiarità storiche, culturali, di tradizione e di costume» di quell'ambiente, «ha considerato rischioso, per la libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia» «lasciare in carica ... amministratori comunali e provinciali», «quando ... fossero impegnati, nell'esercizio delle cariche, ad assicurarsi il favore degli elettori» per conseguire «il seggio di deputato regionale».

2. — Questa Corte ha di recente avuto occasione di pronunciarsi su questione sostanzialmente identica, anche se proposta, pur sempre in riferimento al solo art. 51 Cost., ma a riguardo di altra disposizione — art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 — la quale prevede l'ineleggibilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori di conti degli enti pubblici siciliani. Con pronuncia n. 127 del 1987, infatti, essa ha già statuito che le sentenze indicate sub 1.1. — non precludono alla regione siciliana di stabilire — o, come nella specie, di conservare — cause di ineleggibilità non previste — o non più previste — dalla legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni ambientali di tale peculiarità e rilevanza, da indurre il legislatore statale ad adottare esclusivamente per essa misure volte ad incidere in quelle condizioni. È questa la corretta interpretazione dell'antiorie giurisprudenza di questa Corte sul punto: ed invero, ritenere che il potere di legiferazione del legislatore siciliano in materia elettorale possa esplicarsi solo mediante il fedele e puntuale ricalco di ogni singola disposizione legislativa statale — quando, invece, esso è tenuto più propriamente ad attenersi ai principi della disciplina — equivale a svuotare tale potere della sua stessa ragione d'essere. E l'eventuale obiezione che la denunciata ineleggibilità contraddirebbe comunque allo spirito che ha animato il legislatore statale, allorchè (con la legge n. 154 del 1981) ne ha operato la conversione in incompatibilità, è resistita dalla argomentazione che, in fondo, fermo restando il comune ed accomunante principio del divieto del cumulo di cariche pubbliche, il legislatore regionale si discosta da quello statale per il fatto che l'uno considera quel principio causa ostativa alla candidatura — ma pur sempre rimovibile con le tempestive dimissioni —, l'altro lo considera causa ostativa all'investitura.

Nella specie, poi, è la stessa Regione a segnalare, nella prospettazione più sopra testualmente trascritta, la «presenza di situazioni .... esclusive per la Sicilia» e di «motivi .... finalizzati alla tutela di un interesse generale». Le argomentazioni ivi allegare appaiono tanto inconfutabili e convincenti, da destituire di fondamento la censura formulata dal Commissario dello Stato. Poggiate come sono sulle particolari condizioni dell'ambiente — ma anche del momento — e sulle particolari iniziative che conseguentemente a loro riguardo il potere centrale ha determinato di

assumere, esse offrono una motivazione, che l'esperienza impedisce di disattendere, inducendo a negare che sussista la dedotta illegittimità. Ma vale aggiungere altresì che le suesposte rilevazioni danno evidenza all'unilateralità dell'impugnazione: si denuncia, infatti, l'ineguaglianza degli amministratori locali della regione siciliana rispetto a quelli delle altre regioni e si ignora, viceversa, l'ineguaglianza, ben più concreta, fra i primi e gli altri candidati all'Assemblea regionale. Ed a ben vedere, la disposizione asseritamente viziata di illegittimità costituzionale, mirando a porre in condizioni di eguaglianza tutti gli aspiranti alla carica elettiva di deputato regionale, appare, non già stridere, ma pienamente armonizzarsi con l'art. 51 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge regionale siciliana 22 aprile 1986, n. 20, («Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche») proposta in riferimento all'art. 51, primo comma, Cost., dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1986.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0331

N. 131

*Sentenza 8 aprile 1987*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Sicilia - art. 20 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31: Elezioni - deputati all'Assemblea regionale siciliana - ineleggibilità degli amministratori degli enti pubblici territoriali - eliminazione della causa - condizione della effettiva cessazione dalle funzioni - termini di decorrenza - regime derogatorio per gli assessori delle amministrazioni provinciali - ricorso dello Stato (art. 51 Cost.) - Non fondatezza della questione.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del disegno di legge nn. 735-1113-1118, approvato il 23 aprile 1986 dall'Assemblea regionale siciliana, recante («Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 30 aprile 1986, depositato in cancelleria il 5 maggio 1986 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione.

*Ritenuto in fatto:*

1. — Il Commissario dello Stato per la regione Sicilia, con ricorso notificato il 30 aprile 1986 ha impugnato l'art. 20 del disegno di legge regionale approvato nella seduta del 23 aprile 1986, recante «Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere» (promulgata con il n. 31 il 24 giugno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale regionale).

Si osserva in ricorso:

a) che la disposizione denunciata recita testualmente «la disposizione del secondo alinea del n. 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20»;

b) che l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, dopo aver stabilito, al primo comma, l'ineleggibilità a deputato regionale di sindaci e assessori di taluni comuni di particolare rilevanza nonché dei presidenti e degli assessori provinciali, prevedeva, al secondo comma, che «nella prima applicazione delle disposizioni del comma precedente del presente articolo la cessazione dalle funzioni per dimissioni o altra causa ivi prevista deve aver luogo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge» (*id est*: 22 aprile 1986);

c) che la previsione di tale più breve termine, rispetto a quello di centottanta giorni stabilito in linea generale, era da porre in correlazione alla imminente scadenza elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale (fissato per il 22 giugno 1986) e rispondeva dunque all'evidente finalità di porre la categoria di soggetti contemplata dalla norma in condizione di esercitare, comunque, il diritto elettorale passivo;

d) che, in virtù dell'impugnata disposizione — solo apparentemente interpretativa, ma in realtà innovativa —, i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali devono lasciare i rispettivi incarichi almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali (*ex art.* 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente l'ultima modifica di cui all'art. 19, legge regionale n. 20 del 1986), e dunque in una data già decorsa al momento di entrata in vigore della legge (22 aprile 1986), posto che il quinquennio sarebbe scaduto il 21 giugno 1986;

e) che, non sortendo altro effetto se non quello di precludere ai predetti soggetti la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni regionali, essa concretizza un'abnorme violazione dell'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, in quanto integrante una sostanziale modificazione della disciplina transitoria nell'imminenza della competizione elettorale, quando ormai le relative procedure preparatorie erano state già avviate in base alla vigente normativa regionale.

2. — La Regione siciliana si è costituita in giudizio sostenendo che la norma interpretativa riguarda il primo e non il secondo comma dell'art. 19, legge regionale 22 aprile 1986, n. 20 ed instando, quindi, per il rigetto del ricorso.

*Considerato in diritto*

1. — L'art. 8, primo comma, n. 4, della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 («elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana») prevedeva l'ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti, salvo che cessassero effettivamente dalle funzioni «almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali». Con la legge 22 aprile 1986, n. 20, il termine di decorrenza della cessazione dalle funzioni — lasciato invariato dalla precedente legge 18 febbraio 1958, n. 6 — è stato raddoppiato, mentre l'ineleggibilità, già estesa (con l'art. 1, cpv., l.r. n. 6 del 1958) ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, veniva ulteriormente ampliata (con l'art. 19, primo comma, l.r. n. 20 del 1986) sino a comprendervi gli Assessori dei Comuni e delle Province. L'art. 19, infatti, dispone (primo comma) che l'effettiva cessazione dalle funzioni deve verificarsi «almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale», aggiungendo peraltro una norma transitoria (secondo comma), a sensi della quale «nella prima applicazione» la suddetta cessazione dalle funzioni «deve aver luogo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge». Ma poco più di due mesi dopo l'emanazione di tale legge, e precisamente nella seduta del 23 aprile

1986, l'Assemblea regionale approvava un disegno di legge — recante, fra l'altro, «norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere» — col quale rielaborava la predetta norma transitoria, disponendo all'art. 20 che questa «deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e provinciali, mentre per i Sindaci ed i Presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n.20».

1.1. — Il Commissario dello Stato per la Regione impugnava il surriportato art. 20 per violazione dell'art. 51 Cost. A suo avviso, infatti, dalla nuova disposizione discendeva che quei Sindaci ed i Presidenti delle Province dovevano dimettersi «almeno 90 giorni prima». E poichè «il quinquennio dalla data della precedente consultazione elettorale andrà a scadere il prossimo 21 giugno 1986, sicchè è già da ora chiaramente superato il termine di novanta giorni prima del quale i Sindaci e i Presidenti delle amministrazioni provinciali avrebbero dovuto cessare dalle rispettive funzioni», «la disposizione regionale *de qua* non ha altra conseguenza, dunque, se non quella di precludere ai predetti soggetti la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni regionali». Nonostante l'impugnativa, tuttavia, il Presidente della Regione promulgava egualmente il disegno di legge — ivi compreso l'impugnato art. 20 —, che diveniva così la legge 24 giugno 1986, n. 31.

2. — La questione si risolve sulla base dei dati temporali. La legge regionale siciliana n. 20 del 1986, che ribadisce l'ineleggibilità a deputato dell'Assemblea regionale dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione o con popolazione superiore ai quarantamila abitanti e dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, dispone che la suddetta ineleggibilità può essere fatta venir meno con la effettiva cessazione dalle suindicate cariche «almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla precedente elezione regionale». Essendo tale legge entrata in vigore il 22 aprile 1986, è di tutta evidenza che, anteriormente a tale data, trovava applicazione la precedente legge n. 6 del 1958, che aveva esteso l'ineleggibilità ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, novellando così la legge n. 29 del 1951. Ora, a sensi delle precitate leggi del 1951 e 1958, la cessazione dalle funzioni doveva verificarsi «novanta giorni prima del compimento» della legislatura. Ne consegue che i suddetti Sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, per rimuovere la causa di ineleggibilità in esame, avrebbero dovuto cessare dalle loro cariche novanta giorni prima del 21 giugno 1986, non potendosi negare la vigenza, nel mese di marzo 1986, della legge n. 6 del 1958. Se essi non hanno provveduto a dimettersi entro tale ultima data — cioè entro i novanta giorni prescritti, che costituiscono termine di decadenza —, devono imputare a se stessi, non già al legislatore, la perdita della possibilità di candidarsi alle elezioni regionali fissate per il 22 giugno con il decreto 7 maggio di indizione dei comizi elettorali. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'art. 19 della legge 22 aprile 1986, n. 20 avrebbe disposto una rimessione in termini a favore di quei Sindaci e Presidenti di amministrazioni provinciali che non hanno osservato la legge che li riguardava; ma di tale rimessione in termini, peraltro priva di giustificazione, non si rinviene alcun indizio nella menzionata legge n. 20 del 1986.

L'ineleggibilità di cui trattasi, già prevista sin dal 1951 e 1958 per i suddetti Sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, è stata, viceversa, disposta per la prima volta nei confronti degli assessori dei medesimi enti proprio con la legge 22 aprile 1986, n. 20, cioè quindici giorni prima dell'indizione dei comizi elettorali e due mesi prima delle elezioni. Non potendosi conseguentemente a riguardo di tali assessori far richiamo ad alcuna legge, il legislatore siciliano ha stabilito, in via eccezionale e transitoria, che essi potevano candidarsi per le elezioni a deputato regionale, cessando dalle funzioni «entro quindici giorni dall'entrata in vigore» della legge che ne disponeva l'ineleggibilità. Un termine doveva essere fissato solo per gli assessori, in quanto solo allora compresi nella categoria degli ineleggibili, e questo è il significato della locuzione «nella prima applicazione», che non avrebbe senso, se riferita anche ai capi degli enti territoriali in oggetto, per i quali il termine di novanta giorni era già previsto da una legge pienamente in vigore. Non è agevole ravvisare la ragione per cui si sarebbe dovuto applicare a questi ultimi la norma derogatoria e transitoria, dettata a favore degli assessori, cioè per consentire loro, «nella prima applicazione» della legge, l'esercizio del diritto di elettorato passivo, dal quale altrimenti sarebbero rimasti esclusi in forza della regola generale. Inoltre, la contraria opinione risulta inaccettabile anche perchè contrastante con quella linea di rigore — recentemente adottata dal legislatore siciliano in materia -, su cui questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenza n. 130 del 1987).

Le considerazioni che precedono portano a riconoscere la legittimità costituzionale dell'impugnato art. 20 legge regionale n. 31 del 1986, il quale ha correttamente ricostruito la disciplina delle ineleggibilità di che trattasi, precisando quanto era già desumibile dall'art. 19 legge n. 20 del 1986, cioè che i Sindaci ed i Presidenti delle amministrazioni provinciali ivi previsti dovevano cessare dalle loro cariche in osservanza del termine stabilito con la legge n. 6 del 1958. Non configurandosi pertanto l'«abnorme violazione del disposto dell'art. 51 della Costituzione» denunciata dal Commissario dello Stato, il ricorso va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, («Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso 30 aprile 1986 (reg. ric. n. 15/1986).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0332

N. 132

*Sentenza 8 aprile 1987*

**Art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212: Elezioni - consigli comunali - elettorato passivo - amministratori dell'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) - ineleggibilità stabilita solo nei confronti di comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti (artt. 51 e 3 Cost.) - impugnativa di disposizione non rilevante ai fini della decisione nel giudizio di merito - Inammissibilità della questione.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dottor Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 [«Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)»], promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Di Graziano Cono e Pezzino Giovanni, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Di Graziano Cono;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

*Ritenuto in fatto*

Nel giudizio promosso da Cono Di Graziano avverso la convalida dell'elezione di Giovanni Pezzino a consigliere comunale di Catania in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 1980, per non essere il medesimo cessato dalle funzioni di componente del consiglio di amministrazione dello ESA (ente di sviluppo agricolo) almeno novanta giorni prima dal compimento del quinquennio dalle precedenti elezioni comunali del 15 e 16 giugno 1975, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, «per la parte in cui limita ai comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale dei soggetti nella stessa norma indicati». Osserva il giudice *a quo* che la norma denunciata, laddove prevede che gli amministratori, i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti pubblici, dipendenti dalla regione, dall'articolo stesso menzionati (ESPI, EMS, AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali e provinciali, pone una deroga alla legislazione statale in materia, non consentita al legislatore regionale.

La Corte costituzionale — si afferma sostanzialmente in ordinanza — con sentenze n. 108 del 1969 e n. 189 del 1971 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà legislativa primaria attribuita alla regione Sicilia dall'art. 14, lettera o), dello Statuto speciale d'autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), in materia di ordinamento degli enti locali, non può dar vita a norme limitative del diritto d'elettorato passivo, qual è disciplinato dalla legislazione elettorale statale, se non in presenza di situazioni le quali siano esclusive per la Sicilia, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Nella specie difetterebbe la prima condizione, sicchè la norma violerebbe il principio di eguaglianza in materia elettorale. In riferimento all'art. 3 Cost., la disposizione sarebbe comunque censurabile sotto il diverso profilo della irragionevole limitazione dell'ineleggibilità ai soli consiglieri comunali e provinciali di comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, attesa l'uguale valenza che, anche nei comuni con popolazione inferiore, assume la *ratio* della norma, mirante ad evitare la possibile *captatio benevolentiae* — nei comuni con popolazione inferiore suscettibile di manifestarsi con maggiore intensità — degli elettori da parte di soggetti che occupino determinate cariche.

*Considerato in diritto*

1. — Il Consiglio comunale di Catania, con deliberazione in data 4 luglio 1980, convalidava la elezione di tal Pezzino Giovanni, che nella consultazione elettorale dell'8 giugno era risultato eletto Consigliere di quel Comune. Ma poichè il Pezzino non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente il consiglio d'amministrazione dell'ESA (ente di sviluppo agricolo), la suddetta deliberazione di convalida veniva impugnata in sede giurisdizionale da un elettore sulla base dell'art. 24 della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, a sensi del quale «gli amministratori ... dell'ESA ... non sono eleggibili a consiglieri ... comunali di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle ... funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali ...».

L'adito Tribunale di Catania, dopo avere osservato che «in materia di elettorato passivo per gli enti locali» «la regione siciliana può prevedere ... cause di ineleggibilità» «nuove e diverse» da quelle stabilite dal legislatore statale, solo se giustificate e razionali, ha lamentato in particolare che il legislatore regionale abbia disposto l'ineleggibilità in oggetto limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, creando così «tra le due categorie di Comuni» una discriminazione, che «non appare suffragata da razionale giustificazione». E poichè — prosegue l'ordinanza — «nei Comuni con minore popolazione la *captatio benevolentiae* può manifestarsi con maggiore intensità, attesa la possibilità di più diretti e frequenti contatti con la base elettorale», il giudice *a quo* ha denunciato a questa Corte, per sospetta violazione degli artt. 51 e 3 Cost., l'art. 24 della menzionata legge regionale n. 212 del 1979 nella parte in cui distingue i Comuni, ai fini dell'eleggibilità degli amministratori in discorso, secondo che abbiano una popolazione superiore o inferiore ai 25 mila abitanti.

2. — La questione, posta nei termini surriportati, va dichiarata inammissibile.

Oggetto della doglianza del ricorrente era il fatto che il Pezzino non si fosse dimesso dalla carica di amministratore dell'ESA, prevista dall'art. 24 come causa di ineleggibilità, nel termine ivi stabilito. Il Tribunale di Catania, viceversa, lamentando che l'ineleggibilità è stata stabilita solo nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, in sostanza chiede a questa Corte di volere estendere la ineleggibilità anche rispetto ai Comuni con popolazione inferiore. Ma poichè il resistente risulta essere stato eletto in un Comune con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, quale è quello di Catania, è di tutta evidenza che il giudice *a quo* ha impugnato una disposizione che non rileva ai fini del decidere la controversia della quale era stato investito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento agli artt. 51 e 3 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0333

n. 133

*Sentenza 8 aprile 1987*

**Art. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477: Impiego pubblico - precariato scolastico - insegnanti abilitati ed incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili utilizzati, nell'anno scolastico 1973-74, in prevalenza per l'insegnamento effettivo e solo in parte per altre attività - immissione in ruolo - esclusione (artt. 3 e 97 Cost.) - censure mosse agli atti applicativi della legge impugnata - insindacabilità - Non fondatezza della questione.**

**Art. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477 e articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391: Impiego pubblico - precariato scolastico - insegnanti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento - immissione in ruolo - trattamento ritenuto privilegiato per coloro che avevano ottenuto nell'anno scolastico 1973-74 una cattedra o un posto orario (artt. 3 e 97 Cost.) - errata interpretazione della legge impugnata - Non fondatezza della questione.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Accoroni Albino ed altri contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1979 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto da Palermo Francesco Paolo ed altri contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Colaci Giovanni ed altri contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;

4) ordinanza emessa il 19 novembre 1979 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Caputo Esposito Hilde ed altri contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Palermo Francesco Paolo ed altri e di Spagna Rita ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi gli Avvocati dello Stato Ivo Braguglia e Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto:*

1. — Con ordinanza del 22 gennaio 1979 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — adito da alcuni insegnanti per l'impugnativa dei provvedimenti con i quali il Provveditore agli studi di Bari aveva loro negato l'immissione in ruolo per mancanza dell'occupazione di cattedra o posto orario — ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione prevede che vengano immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche i quali abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e che nell'anno scolastico 1973/74 occupino una cattedra o posto orario.

Premette il giudice *a quo* che i ricorrenti, abilitati per l'insegnamento di applicazioni tecniche, nell'anno scolastico 1973/74 vennero utilizzati in parte per tale materia ed in parte per altre attività, secondo la previsione dell'art. 2 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 336 (convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571) che consentiva l'impiego di personale anche nel doposcuola ovvero in attività integrative.

Rileva il T.A.R. che non per loro colpa i ricorrenti avevano ricoperto un posto orario solo in parte comprendente le materie per le quali erano abilitati, bensì per effetto di una specifica norma, dettata nel quadro del riassetto della scuola media. Secondo l'ordinanza nel concetto di posto orario dovrebbe ricomprendersi anche il raggruppamento di ore di insegnamento relative a diverse classi di concorso (purchè in numero non inferiore a quello previsto per una cattedra) e non occorrerebbe che tali ore siano necessariamente concernenti la stessa classe di concorso, come invece ritenuto dal Consiglio di Stato che, restrittivamente interpretando la norma impugnata, ha escluso l'immissione in ruolo per i docenti che, come i ricorrenti, non avessero ricoperto un posto orario costituito da insegnamenti della medesima classe di concorso.

Tale interpretazione, secondo il giudice rimettente, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti immessi o no in ruolo in dipendenza della circostanza, del tutto casuale, di avere ricoperto o meno un posto orario con identiche materie d'insegnamento, venendo altresì a determinare una situazione di contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Ancor più evidente sarebbe, secondo il T.A.R., la violazione dell'art. 97 Cost. in quanto l'art. 17 citato avrebbe introdotto un sistema di reclutamento che non trae origine da una procedura concorsuale, consentendo viceversa l'immissione in ruolo a chi 1) fosse in possesso di titolo abilitante, cioè del requisito minimo per insegnare, 2) fosse incaricato a tempo indeterminato (ma tale espressione indica soltanto un rapporto sostitutivo delle altrui prestazioni e cioè una supplenza), 3) avesse ottenuto una cattedra od un posto orario per l'anno scolastico 1973/74.

Osserva il giudice *a quo* come tale ultimo requisito venga a dipendere dalla collocazione nella graduatoria provinciale ov'è attribuita rilevanza talvolta preponderante ai fini del punteggio a fattori quali: le condizioni familiari o la qualità di *ex* combattente, che nulla hanno a che vedere con la capacità didattica. A sostegno della propria tesi il T.A.R. richiama le procedure applicative dell'art. 17 denunciato, disciplinate dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 146 del 17 giugno 1974 che ha sostituito il requisito della effettiva occupazione della cattedra o posto orario con quello del possesso dei titoli ad occupare detti posti. Conclude infine escludendo che la sentenza n. 24 del 1978 della Corte costituzionale, la quale ha risolto negativamente un problema d'illegittimità della norma denunciata, sia applicabile al caso di specie.

La parte privata, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte, ha insistito sulla discriminazione di cui sarebbero oggetto i docenti esclusi dall'immissione in ruolo solo in funzione della casuale non rispondenza della classe di concorso con quella delle materie insegnate, nonché sulla violazione del principio di buon andamento della P.A. causata dall'eccedenza delle immissioni in ruolo rispetto ai posti realmente disponibili.

Con ulteriore memoria ed analoghi argomenti, la medesima parte ha poi criticato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (riferendosi peraltro soltanto alla prima di una serie di conformi decisioni) circa il concetto di posto orario, elemento che ha altresì sostenuto essere estraneo alla fattispecie da cui trasse origine la sentenza n. 24 del 1978 della Corte costituzionale (che avrebbe riguardato un caso di cattedra completa).

2. — Con tre ordinanze, due emesse il 16 maggio ed una il 19 novembre 1979 il T.A.R. del Lazio ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., del citato art. 17, nonché dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391. Tale norma dispone che gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data dell'1 ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre a posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973/74.

Al giudice amministrativo avevano ricorso alcuni insegnanti inclusi nelle graduatorie nazionali ad esaurimento previste da diverse leggi speciali che consentivano l'immissione in ruolo in relazione ai posti disponibili in organico per scorrimento nelle graduatorie stesse. I docenti avevano impugnato i provvedimenti ministeriali di assegnazione della sede a coloro che erano stati immessi in ruolo *ex art. 17* legge n. 477 del 1973 lamentando la mancata estensione del beneficio. Rileva il giudice *a quo* la disparità di trattamento determinatasi tra i ricorrenti, per quali il reperimento del posto è condizione per l'immissione in ruolo ed i c.d. «diciassettisti», immessi a prescindere dall'effettiva disponibilità dell'organico.

Tale ultima circostanza sarebbe confermata dalla disposizione da ultimo impugnata, estensiva del beneficio, la quale prevede all'ultimo comma, l'utilizzazione dei docenti che non trovino collocazione nelle scuole di titolarità anche in istituti di grado inferiore e per l'insegnamento di materie affini. Le ordinanze argomentano in modo pressoché identico a quella di cui sopra, rilevando come il mancato, previo reperimento di posti in organico abbia violato il principio del buon andamento della P.A., risolvendosi l'immissione in ruolo in una «forma raffinata d'estrazione a sorte». Infatti i docenti che, inclusi nelle graduatorie speciali si trovavano ad occupare una cattedra o un posto orario, sono stati immessi in ruolo *ex art. 17* legge citata godendo di una precedenza assoluta nell'assegnazione della sede diversamente da intere categorie, escluse dal beneficio in quanto non raggiungevano il trattamento di cattedra ovvero si trovavano nella situazione degli insegnanti di cui sopra.

A parere del giudice rimettente le denunciate norme, prescindendo dall'esaurimento delle precedenti graduatorie, e non prevedendo la sistemazione degli iscritti alle medesime anteriormente ai beneficiari delle norme stesse, avrebbero realizzato un'ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che gli organici per l'assegnazione delle sedi ai c.d. «diciassettisti» vennero formati alla data del 31 marzo 1976 (allorché la situazione di questi ultimi era del tutto analoga a quella dei ricorrenti).

Si sono costituite alcune parti private le quali hanno rilevato come l'immissione in ruolo dei «diciassettisti» sia avvenuta sulla base di elenchi alfabetici e come il principio secondo cui l'immissione in ruolo deve avvenire seguendo l'ordine delle graduatorie sia stato ripristinato dall'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 24 del 1978 della Corte costituzionale ed escludendo, con particolare riguardo alla prima questione, che dall'eventuale dichiarazione d'illegittimità dell'art. 17 possano derivare conseguenze favorevoli ai ricorrenti.

Nel merito l'Avvocatura rileva come il giudice *a quo* non abbia distinto i due momenti della immissione in ruolo e dell'assegnazione di sede. Inoltre — si sostiene ancora negli atti d'intervento — il fatto di non occupare un posto orario corrispondente a cattedra dipende da una collocazione meno favorevole in graduatoria (e perciò da una forma di selezione attuata con determinate garanzie) ove la valutazione dei titoli didattici — e segnatamente delle qualifiche — ha un rilievo preponderante rispetto a quelli attinenti a situazioni di famiglia.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — con quattro ordinanze emesse tutte nel 1979, e precisamente: il 16 maggio (r.o. 913/1979 e 298/1981), il 22 gennaio (r.o. 137/1981) ed il 19 novembre (r.o. 284/1983) — ha impugnato, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 17 legge 20 luglio 1973, n. 477 («delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato») e l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 («integrazione dell'art. 17») della predetta legge n. 477 del 1973). Risultando le censure rivolte alle medesime disposizioni, i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. — Sono due le questioni che vengono sottoposte al giudizio della Corte. Esse fanno parte di quell'inesauribile contenzioso germinato a causa e nell'ambito del fenomeno del c.d. «preariato» nella scuola, la cui genesi può collocarsi addirittura verso la metà degli anni '50 e cui negli anni successivi il legislatore tentò di porre riparo con una incessante serie di espedienti: la sostituzione dei concorsi per esami con quelli per soli titoli; l'inquadramento in ruolo degli abilitati con un certo numero di anni di servizio; la trasformazione degli incarichi annuali in incarichi a tempo indeterminato; l'introduzione del principio della non licenziabilità; la creazione degli istituti del «posto orario» e della «utilizzazione». Soprattutto, poiché si era formata una massa di insegnanti a titolo precario, che premeva ed urgeva per la propria sistemazione a titolo definitivo, vennero istituite graduatorie nazionali ad esaurimento, che garantiscono la graduale immissione in ruolo degli insegnanti appartenenti a determinate categorie. All'uopo, fu disposto che venisse riservata a questi un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno — fissata poi (art. 4, terzo comma, legge n. 477 del 1973) nella misura del 50 per cento — e si stabilì il criterio dello scorrimento delle graduatorie, in maniera che gli insegnanti ivi iscritti potessero man mano venire collocati nei ruoli.

2.1. — Era questo il sistema vigente in materia, quando con la legge n. 477 del 1973 — e precisamente con l'art. 17, primo e secondo comma, onde vennero denominati «diciassettisti» quanti ne beneficiarono — fu disposto che «gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie e artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione ... e che nell'anno scolastico 1973-74 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974» e «mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono». Poco più di un anno dopo, tale disposizione è stata integrata con l'articolo unico della legge n. 391 del 1974, a sensi del quale (primo comma) «gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ... possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione» e la loro «immissione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 1974», soggiungendosi (secondo comma) che il personale non utilizzato «nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore». Insomma, in virtù dell'art. 17, gli incaricati nelle scuole secondarie nell'anno 1973-74 vennero immessi in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974; in virtù dell'articolo unico, vennero immessi nei ruoli delle scuole secondarie superiori, con la stessa decorrenza, gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie, che fossero stati utilizzati in quelle secondarie superiori nell'anno 1973-74.

3. — La questione sollevata per prima dal giudice *a quo* — con ordinanza (n. 137/1981) pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1981, benché emessa il 22 gennaio 1979 — riguarda il caso di insegnanti abilitati ed incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili ai quali fu negata l'immissione in ruolo, benché fossero stati utilizzati, nell'anno scolastico 1973-74, in prevalenza per l'insegnamento effettivo e solo in parte per altre attività.

Il T.A.R. del Lazio, ritenendo «infondata la tesi restrittiva» sostenuta dal Consiglio di Stato, ed «ormai prevalente», secondo cui «per aversi un posto orario non solo è necessario un determinato numero di ore di insegnamento ..... ma occorre anche che esse siano relative ad insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso», formula l'esplicita richiesta di una nuova e diversa interpretazione dell'impugnato art. 17. Ma la Corte non ravvisa motivo di discostarsi sul punto dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che essa ha fatto propria con la sentenza n. 24 del 1978. In fondo, le censure risultano mosse, non già alla legge, bensì all'applicazione — asseritamente distorta — che ne è stata fatta con circolari, ordinanze, istruzioni ministeriali. È ad opera di queste, infatti, che è stata posta la limitazione della «stessa classe di concorso» e che è stato riconosciuto il beneficio dell'immissione in ruolo, oltre che agli insegnanti impiegati nel doposcuola, nelle classi differenziate, nei corsi di aggiornamento, nei corsi serali, etc., persino a chi non occupasse — ma soltanto «avesse titolo» per occupare — una cattedra o posto orario. Se così è, le asserite violazioni dei principi d'eguaglianza e dell'onere di buona amministrazione non discendono tanto dall'art. 17, quanto da atti amministrativi, sui quali il giudice delle leggi non può esercitare alcun sindacato.

La questione deve, quindi, dichiararsi infondata.

4. — Con le altre tre ordinanze — due delle quali (r.o. 288/81 e 284/83) sono pervenute a questa Corte, rispettivamente, nel 1981 e nel 1983, benché tutte emesse nel 1979 — si imputa all'art. 17, legge n. 477 del 1973 ed

all'articolo unico legge n. 391 del 1974 di avere privilegiato, fra gli insegnanti inclusi nelle medesime graduatorie ad esaurimento, quelli che avevano ottenuto nell'anno scolastico 1973-74 una cattedra o un posto orario, violando così in danno dei ricorrenti l'ordine risultante dalle graduatorie ed il criterio dello scorrimento di queste. Ed anche a riguardo di tale questione si chiede di volere adottare un'interpretazione nuova e diversa da quella del Consiglio di Stato, il quale ebbe a statuire che tutte le cattedre e tutti i posti orario occupati dai «diciassettisti» dovevano essere — e, quindi, legittimamente furono — attribuiti a questi ultimi.

Ma osserva in contrario il giudice *a quo* che detta interpretazione comporta «violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sotto il profilo che l'immissione in ruolo dei diciassettisti non consegue, ma precede il reperimento dei posti in organico». Questi sarebbero stati reperiti solo alla data del 31 marzo 1976, e pertanto — si afferma nelle ordinanze — non potrebbe negarsi il contrasto con l'articolo 97 Cost. della disciplina che ha disposto l'immissione in ruolo dei «diciassettisti» con decorrenza 1° ottobre 1974. Stando così le cose, dovendosi cioè riferire alla data del 31 marzo 1976 «il reperimento dei posti da assegnare, non sembra» — prosegue il T.A.R. del Lazio — «che possa negarsi che a tale data ....., ai fini dell'attribuzione del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti all'inizio di ogni anno ai beneficiari delle leggi speciali, la situazione degli inclusi nelle graduatorie nazionali si presentava eguale a quella dei già immessi in ruolo ai sensi dell'art. 17 ma ancora in attesa del reperimento delle sedi da assegnare».

Al riguardo, non può non convenirsi con l'Avvocatura dello Stato, quando rileva che «il Tribunale amministrativo ha confuso i due diversi concetti di posto in organico e di posto disponibile in una determinata scuola»: per posto in organico si deve intendere «un'entità esistente nell'ambito di una dotazione complessiva numericamente determinata» e per posto disponibile «un'entità localizzabile in una sede precisa». Alla luce di tale chiarimento, risulta palese l'errore nel quale è caduto il giudice rimettente nell'assumere come comune referente temporale, sia per i diciassettisti, sia per i ricorrenti, la data del 31 marzo 1976 all'evidente scopo di dare una qualche consistenza alla denunciata disparità di trattamento, pur se il decreto ministeriale invocato dallo stesso giudice indicasse esplicitamente detta data «ai fini dell'assegnazione definitiva della sede», non già dell'immissione in ruolo. Ed è conseguente alla rilevata confusione la contraddittorietà delle ordinanze nelle parti in cui, dopo avere equiparato i ricorrenti ai «diciassettisti», questi vengono definiti «già immessi in ruolo ai sensi dell'art. 17 ma ancora in attesa del reperimento delle sedi da assegnare». Risultando pertanto viziata l'argomentazione su cui fondamentalmente si regge la denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., non può accogliersi la richiesta di reinterpretazione degli impugnati articoli nel senso prospettato dal T.A.R. del Lazio, e pertanto anche la questione in esame va dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:*

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, legge 20 luglio 1973, n. 477 («Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. 137/1981);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, legge 20 luglio 1973, n. 477 e dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 («Integrazione dell'articolo 17» della predetta legge n. 477 del 1973), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. 913/1979, 298/1981 e 284/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

n. 134

*Ordinanza 8 aprile 1987*

Art. 5, nn. 3, 5 e 7, del decreto presid. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 e art. 6 della legge regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16: Elezioni - consigliere comunale e provinciale - cause di ineleggibilità e incompatibilità (artt. 3 e 51 Cost.) - *Ius superveniens*: legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici*: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dottor Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3, 5 e 7 del decreto Presidente regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) e dell'art. 6 della legge regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli nelle province siciliane), promossi con ordinanze emesse rispettivamente l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Agrigento, il 30 ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Messina, il 17 dicembre 1985 e il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Siracusa, iscritte al n. 913 del registro ordinanze 1984, ai nn. 393, 394, 395, 505 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 306 e 326 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13-bis, 273-bis e 279-bis dell'anno 1985 e nn. 2, 34 e 37 della prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato Salvatore Raimondi per la Regione Sicilia;

Ritenuto che i Tribunali: di Agrigento, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1983 (r.o. 913/1984); di Messina, con ordinanze emesse il 30 ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985); di Siracusa, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 (r.o. 326/1986), hanno tutte impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., gli artt. 5 e 6 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3;

che il già menzionato Tribunale di Siracusa, con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 (r.o. 306/1986), ha impugnato anche, in riferimento agli stessi articoli 3 e 51 Cost., l'art. 6, n. 7 della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16;

Considerato che gli artt. 5 e 6 del precitato testo unico sono stati denunciati a questa Corte per avere illegittimamente limitato l'elettorato passivo, disponendo alcune cause di ineleggibilità a Consigliere comunale e di incompatibilità con tale carica;

che identica censura è stata mossa in ordine alla ineleggibilità a Consigliere provinciale, disposta con l'art. 6, n. 7 della legge regionale n. 16 del 1957;

che la recente legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, recante, fra l'altro, «norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere», ricalcando la legge statale 23 aprile 1981, n. 154, ha profondamente modificato al riguardo la disciplina che vigeva all'atto dell'emissione delle ordinanze di rinvio, sia convertendo in incompatibilità alcune cause di ineleggibilità, sia facoltizzando l'interessato a rimuovere le incompatibilità, sia addirittura abrogando talune ipotesi di limitazione all'elettorato passivo anteriormente previste;

che il suddetto riordinamento della materia rende di conseguenza necessario il riesame, da parte dei giudici *a quibus*, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale affinché ne sia valutata nuovamente la perdurante rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento (r.o. 913/1984), di Messina (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985) e di Siracusa (r.o. 306 e 326/1986).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0335

N. 135

*Sentenza 10 aprile 1987*

**Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.:** Processo civile - giudizi per prestazioni previdenziali - soccombenza del lavoratore - esonero dal pagamento delle spese processuali comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio (artt. 3 e 23 Cost.) - oneri processuali dell'istituto previdenziale - Non fondatezza della questione.

**Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.:** Processo civile - giudizi per prestazioni previdenziali - soccombenza del lavoratore - esonero dalle spese processuali anche se abbiente (artt. 3, 24 e 53 Cost.) - determinazione delle condizioni e degli estremi della situazione di «abbiente» - scelta affidata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dottOR Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533) promossi con sei ordinanze emesse dal Pretore di Roma rispettivamente: il 10 marzo 1981, il 2 gennaio 1982, il 29 dicembre 1981, il 28 dicembre 1981, due il 2 gennaio 1982, e con ordinanza emessa dal Pretore di Benevento il 16 giugno 1986 ed iscritte al n. 304 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 71, 72, 83, 200, 363 del registro ordinanze 1982 e n. 560 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1981, e nn. 157, 171, 255 e 324 dell'anno 1982 e n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Gratta Silvana, di Marcellini Domenico e di D'Andrea Salvatore nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Gratta Silvana, l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

A) Con sentenza in data 10 marzo 1981 il Pretore di Roma respingeva la domanda — giudicandola, peraltro, non manifestamente infondata nè temeraria — proposta da Concetti Maria nei confronti dell'I.N.P.S. per il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità. Dovendo, quindi, provvedere alla liquidazione definitiva del compenso dovuto al C.T.U., già posto provvisoriamente a carico del convenuto con decreto in data 22 ottobre 1980, e stabilire su quale delle parti detto onere dovesse gravare, lo stesso Pretore sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. (ordinanza del 10 marzo 1981; R.O. n. 304/1981).

Ritenuto di non poter provvedere alle statuizioni suddette senza la preventiva risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale concernente la norma da applicare per le medesime, osservava quanto segue in punto di non manifesta infondatezza:

a) secondo il consolidato orientamento ermeneutico della Corte di Cassazione, la norma impugnata, stabilendo che il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali non può in alcun caso (salvo quello di manifesta infondatezza o di temerarietà della sua pretesa) essere assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari in favore dell'ente erogatore delle prestazioni, va applicata anche alle spese di consulenza tecnica, le quali, ai sensi del tuttora vigente art. 125 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, devono essere anticipate dallo stesso ente;

b) tale orientamento da un lato si fonda sull'erroneo assunto della persistente vigenza della norma da ultima citata e, dall'altro, concreta ormai, *in parte qua*, il «diritto vivente» in termini che contrastano con i menzionati parametri costituzionali:

1) invero, per quanto concerne il primo aspetto, va rilevato che l'art. 125 del r.d. n. 1422/1924 doveva ritenersi abrogato già anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 533/1973, in quanto apparteneva ad un sistema processuale (quello delle Commissioni arbitrali, istituito col r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184) venuto meno con la promulgazione del nuovo codice di procedura civile del 1942, contenente norme sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Ne consegue che, non facendo l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. — nel testo novellato dalla legge n. 533/1973 — alcuna specifica menzione delle spese di consulenza tecnica fra quelle indicate come non ripetibili nei confronti del lavoratore soccombente (le quali devono ridursi alle sole spese erogate dallo ente vittorioso per soddisfare il suo specifico interesse a contraddire), per esse dovrebbe trovare applicazione il generale principio della soccombenza, temperato, ricorrendone le condizioni, dal sistema di ammissibilità del lavoratore stesso al patrocinio statale (art. 14 l. n. 533/1973). Solo in tal guisa, infatti, resterebbe assicurato giuridico rilievo alla impossibilità di ontologica assimilazione delle spese di consulenza tecnica a quelle per le quali vige l'eccezionale principio dell'esonerazione posto dall'art. 152 cit.;

2) per contro, il criticato orientamento ermeneutico, trascurando tali considerazioni, finisce irrimediabilmente col violare l'art. 3 Cost. in quanto scardina il tendenziale principio della *par condicio* processuale favorendo una parte a scapito dell'altra, dilatando una previsione di evidente contenuto eccezionale e perciò di stretta interpretazione. Inoltre, argomentandosi la non ripetibilità delle spese di consulenza tecnica dal presupposto che l'onere di anticipazione delle stesse gravi sull'ente erogatore delle prestazioni *ex art. 125 r.d. n. 1422/1924*, si fa carico a questo di un'imposizione patrimoniale in forza di una mera norma regolamentare (quale è quest'ultima rispetto al r.d. n. 3184/1923) abrogata, in contrasto con l'art. 23 Cost. secondo cui siffatte imposizioni possono trovare fondamento soltanto nella legge.

B) Identica questione è stata ancora sollevata dallo stesso Pretore di Roma, ancorchè in riferimento al solo art. 3 Cost., con altre cinque ordinanze emesse in data 28 dicembre 1981 (R.O. n. 83/1982), 29 dicembre 1981 (R.O. n. 72/1982) e 2 gennaio 1982 (R.O. nn. 71, 200 e 363/1982).

Tutte le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate rispettivamente con la *Gazzetta Ufficiale* n. 255/1981; n. 171/1982; n. 157/1982; n. 255/1982; n. 324/1982.

C) È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.

Ha, in particolare, osservato come debba ritenersi esatta la tesi della persistente vigenza dell'art. 125 del r.d. n. 1422/1924, mantenuto in vigore dall'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e non abrogato dalle disposizioni generali in tema di spese processuali contenute nel libro primo del codice di procedura civile. Ha rilevato altresì che

la norma impugnata sostanzialmente riproduce il contenuto dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, con riferimento al quale questa Corte ha già fugato analoghi dubbi di legittimità costituzionale, giudicandoli manifestamente infondati per la ragione che l'esonero dalle spese processuali stabilito in favore dell'assicurato soccombente, lungi dal determinare una disparità di posizione tra le parti, realizza, invece, attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale, una situazione di sostanziale parità (sentt. nn. 23/1973; 60/1979; 85/1979).

La realizzazione di una sostanziale posizione di parità fra le parti delle controversie in questione si effettua in giudizi nei quali è di norma necessario il ricorso ad indagini tecniche il cui onere economico potrebbe avere la capacità di distogliere l'assicurato dalla tutela giurisdizionale delle sue legittime aspettative e che è simile ad altri costi ugualmente necessari per il perseguimento della detta tutela i quali si configurano come una componente del complessivo costo del processo. Inoltre, detti oneri costituiscono ulteriore costo dei servizi complessivamente considerati, senza ripercussioni, peraltro, sul piano della difesa giudiziale degli enti stessi, la quale può esercitarsi in perfetta parità con l'altra parte.

Non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 23 Cost. poichè le «prestazioni imposte» sono solo quelle stabilite come obbligatorie a carico di una persona che non vi ha concorso, mentre la partecipazione ad un processo, con l'assunzione dei relativi oneri economici, si ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla volontà della parte (Corte Cost. sentt. nn. 122, 47, 30 e 4/1957, sulla nozione di «prestazione imposta»).

D) Ugualmente nel senso dell'infondatezza della questione hanno concluso le parti private costitutesi nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 71/1982 e n. 200/1982, svolgendo argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla difesa dell'autorità intervenuta.

E) Di contro, la difesa dell'I.N.P.S. sottolinea in particolare che la citata norma deroga unicamente al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., non anche all'altro, di cui all'art. 90 dello stesso codice, secondo il quale ciascuna parte si deve gravare delle spese degli atti che compie e che chiede. Le spese di consulenza tecnica, oltre tutto non menzionate specificamente dall'art. 152 cit., rientrano certamente fra queste ultime e la loro anticipazione, ove si ritenga tuttora vigente l'art. 125 r.d. n. 1422/1924, dall'ente previdenziale serve solo a rendere più spedito lo svolgimento del processo, ma non implica automatica trasformazione di tale anticipazione in carico definitivo. Secondo una più corretta interpretazione, la norma censurata andrebbe letta come la previsione di una forma di compensazione totale *ex lege*, sottratta cioè alla discrezionale valutazione del giudice. Ma come compensare le spese significa impedire che una parte possa ripetere dall'altra il costo degli atti compiuti o richiesti, così l'esonero di cui all'art. 152 cit. impedisce che questo beneficio accordato al soccombente esorbiti dai suoi limiti naturali e si trasformi in un esonero del soccombente medesimo dal pagamento delle sue spese, eventualmente anticipate in via provvisoria dalla controparte.

Diversamente opinando ne risulta necessariamente intaccato il principio di parità di trattamento introducendosi un'anomala forma di soccombenza della parte vittoriosa, tenuta a sopportare anche gli oneri della difesa della controparte.

F) Con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 (R.O. n. 560/1986) il Pretore di Benevento ha prospettato ulteriori dubbi di illegittimità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost. nella parte in cui consente che anche il lavoratore abbiente, se soccombente, non sia assoggettato al pagamento delle spese processuali.

Il giudice *a quo* ha riconosciuto la rilevanza della questione in ragione del fatto che l'espletata consulenza tecnica consentirebbe la reiezione della domanda di pensione di invalidità proposta dall'assicurato, senza, tuttavia, la possibilità di configurare la pretesa di costui come manifestamente infondata e temeraria.

Nel caso di specie, peraltro, la rimessione degli atti a questa Corte non è stata preceduta dalla pronunzia della sentenza dichiarativa della infondatezza della domanda.

Nel merito, il giudice *a quo* ha ravvisato il contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., nel fatto che in un ordinamento come il nostro, in cui il processo non è gratuito, il riconoscimento costituzionale del diritto di stare in giudizio, per la tutela di un interesse giuridicamente protetto, non può non estendersi fino a ricomprendere il recupero delle spese relative e non può, in tale parte, essere pieno per alcuni soggetti e meno pieno per altri.

Ed inoltre, sussiste contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. perchè la norma censurata, mentre pone l'assicurato nella condizione di iniziare il processo e di coltivarlo con «disinvoltura», insistendo nelle sue pretese anche infondate oltre ogni traguardo, purchè entro il limite della temerarietà, impone agli enti erogatori delle prestazioni un uso più prudente dei mezzi processuali di difesa, essendo i legali degli enti stessi indotti ad evitare eccessivi aggravii del costo processuale, eventuali responsabilità disciplinari nascenti da resistenze opinabili e lesioni del proprio prestigio professionale.

Sussisterebbe anche altra violazione dell'art. 24, terzo comma, Cost. perchè la disposizione impugnata favorisce anche gli abbienti, opera con riferimento al più ristretto presupposto della soccombenza e fonda il beneficio accordato su un meccanismo di traslazione degli oneri processuali di competenza della parte favorita sul patrimonio della controparte.

Il giudice *a quo* ha ritenuto *in parte qua* inappagante l'insegnamento desumibile dalle sentenze n. 23/1973 e n. 60/1979 di questa Corte osservando che:

1) la norma impugnata non può trovare fondamento nel *favor operarum* cui sono improntati vari precetti costituzionali: la tutela differenziata, anche sul piano processuale, della parte economicamente più debole, mentre ha un senso nei casi in cui si tratti di porre al riparo la notoria minore resistenza del lavoratore nel rapporto sistematicamente conflittuale con la controparte datoriale, non si giustifica ove, come nella materia previdenziale, destinatario delle pretese del lavoratore sia un ente pubblico la cui azione è assistita da una presunzione di legittimità ed il cui disinteressato compito istituzionale è appunto quello di erogare le prestazioni dovute conformemente a legge. La peculiare natura di questa controparte rende molto più remota l'eventualità che una pretesa fondata sia respinta e molto più sfumato il rischio processuale come fonte di dissuasione dalla via giudiziaria.

2) L'art. 152 cit. sembra poi estraneo alla materia previdenziale poichè, cautelando l'attore nell'ipotesi della soccombenza, riguarda proprio i casi in cui non esiste alcun suo diritto alla prestazione previdenziale, suscettibile di tutela privilegiata.

Infine, il giudice *a quo* ravvisa anche un contrasto della norma impugnata anche con l'art. 53 Cost. in base al risultato del seguente sillogismo: tutti devono concorrere alle spese pubbliche secondo le proprie capacità; la giurisdizione è un servizio pubblico ed, in materia previdenziale, l'ente erogatore non può esimersene, ove l'utente del servizio voglia appunto avvalersi di questo; ma tale utilizzazione implica il concorso ai relativi oneri, di cui una forma peculiare è proprio il pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.

G) L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50/1986. Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, fondamentalmente osservando che i rilievi mossi dal giudice *a quo* non sono idonei ad infirmare le considerazioni desumibili dalle sentenze n. 23/1973 e n. 85/1979 per affermare la legittimità della norma denunciata. In particolare, ha contestato che il limite della temerarietà o della manifesta infondatezza non sia tale da scoraggiare un uso troppo «disinvolto» dello strumento processuale da parte del lavoratore, ed ha rilevato che, se il trattamento di favore a questo riservato può determinare un incremento dell'attività difensiva degli enti, ciò costituisce un mero pregiudizio di fatto avviabile con opportuno dimensionamento dei competenti uffici pubblici. Ha, inoltre, osservato che è erroneo l'assunto dell'estraneità dell'art. 152 cit. alla materia previdenziale, posto che scopo della norma non è quello di indurre al giudizio chi non è titolare di diritti di tale natura, bensì quello di impedire che l'effettiva tutela di questi possa risultare impedita dal timore di un eccessivo costo del processo. L'aver, poi, dettato la menzionata norma di favore nei rapporti non con la controparte datoriale, ma con un ente pubblico il cui comportamento deve ritenersi improntato a tendenziale legittimità, attiene al novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali, nella specie, il suddetto scopo della norma costituisce ragionevole giustificazione.

Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all'art. 53 Cost., concernente l'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, mentre la norma impugnata attiene al diverso problema della rimozione degli ostacoli al libero esercizio dei diritti.

La parte privata costituita ha svolto nel merito considerazioni non dissimili da quelle testè esposte per sottolineare l'infondatezza della questione, della quale, peraltro, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto di rilevanza. Ha all'uopo osservato che tale questione è stata sollevata, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, in relazione ad una norma che, riguardando le spese di lite, poteva trovare applicazione solo dopo la pronunzia di rigetto della domanda e non nella mera eventualità di tale futuro rigetto: ciò tanto più in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., in ogni momento, fino alla conclusione del processo, l'orientamento del giudice in tema di invalidità pensionabile può essere modificato per un aggravamento dello stato fisico del lavoratore. Difetterebbe, dunque, il necessario nesso di pregiudizialità della questione rispetto al giudizio *a quo*.

L'I.N.P.S. ha, invece, concluso nel senso della fondatezza della questione facendo proprie le argomentazioni svolte dal giudice *a quo* ed, in particolare, sottolineando che l'inesistenza di una distinzione, quanto alla concessione del beneficio *de quo*, fra cittadini abbienti e non abbienti, irrazionalmente accomuna in un identico trattamento situazioni differenti ed implica un abnorme aggravio degli oneri difensivi degli enti previdenziali, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Nella imminenza dell'udienza le parti hanno presentato memorie che sostanzialmente ribadiscono le osservazioni svolte.

*Considerato in diritto*

1. — I sette giudizi (R.O. nn. 304/1981, 71, 72, 83, 200, 363/82, 560/1986) possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2. — Il Pretore di Roma, con sei ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui, eccettuato il caso della lite manifestamente infondata e temeraria, prevede l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, per violazione:

a) dell'art. 3 Cost. in quanto ingiustificatamente equipara le dette spese a quelle sostenute dall'ente previdenziale per la propria difesa, per cui si ha una espressa previsione nello stesso art. 152 suddetto, così derogando irrazionalmente alla regola della *par condicio* delle parti processuali;

b) dell'art. 23 Cost. perchè comporta l'imposizione di una prestazione a carico di detto ente in base ad una norma regolamentare caducata (art. 125 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422) alla cui stregua le spese di consulenza tecnica devono essere anticipate dall'ente stesso.

3. — Le questioni sollevate non sono fondate.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici di merito e della Corte di Cassazione, sussiste tuttora l'onere dell'istituto previdenziale di anticipare le spese di consulenza tecnica di ufficio perchè, per effetto dell'art. 140 del r.d.l n. 1827 del 1935, è tuttora in vigore l'art. 125 del r.d. n. 1422 del 1924 che lo prevedeva espressamente nella procedura arbitrale allora applicabile nelle controversie di natura previdenziale.

Invero, l'art. 140 cit. ha fatto salve le norme regolamentari fino allora vigenti, non espressamente abrogate e non incompatibili con la nuova procedura; e tra esse il richiamato art. 125. La norma non è stata ritenuta incompatibile nè con la disciplina del processo del lavoro dettata dal codice di procedura civile del 1942 nè con la riforma operata nel 1973 (legge n. 533 del 1973) avendo il legislatore ritenuto il lavoratore parte più debole del processo non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche dell'istituto previdenziale ed avendo voluto realizzare la certezza che il processo possa in ogni caso giungere alla sua conclusione senza essere arrestato dalle difficoltà economiche, facilmente prevedibili, del lavoratore.

Del resto, le esigenze del sollecito svolgimento del processo senza ritardi o sospensioni, specie per eventuali difficoltà economiche di una delle parti, hanno determinato la previsione della concessione del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, nel caso in cui l'istituto previdenziale non anticipa le spese di consulenza tecnica poste dalle norme vigenti a suo carico, vi provvede l'erario che poi si rivarrà sullo stesso istituto previdenziale cui fanno carico le spese del processo salvo che la lite non sia temeraria e manifestamente infondata. Tanto più che si tratta di spese normalmente necessarie dato l'oggetto del giudizio, la cui definizione richiede accertamenti ed indagini tecniche nonché l'acquisizione di pareri tecnici.

Pertanto, non può minimamente dubitarsi che le spese di consulenza tecnica di ufficio si debbano comprendere nelle spese processuali delle quali è previsto testualmente l'esonero dal pagamento a favore del lavoratore soccombente, tranne le eccezioni operate dallo stesso legislatore (lite temeraria e non manifestamente infondata).

4. — È altresì certo il concorso della medesima *ratio*, cioè il fine di evitare che il lavoratore possa essere distolto dalla necessità di far valere in giudizio le sue pretese previdenziali od assistenziali per il rischio di subire le conseguenze economiche della soccombenza.

Quello attuato dalla norma censurata è proprio il meccanismo che neutralizza la notoria minore resistenza del lavoratore.

Inoltre, esso realizza anche la sostanziale parità di trattamento del lavoratore, parte debole del processo, e dell'istituto previdenziale, parte certamente più forte. Onde la insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

È anche da escludersi che si possano verificare ripercussioni dannose per l'istituto previdenziale sul piano della difesa, assicurata dai servizi legali dell'istituto, se il processo si svolge su un piano di perfetta parità tra le due parti.

I servizi legali dell'ente previdenziale sono completamente liberi di apprestare e svolgere compiutamente le proprie difese.

5. — Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 23 Cost.

Invero, questa Corte ha più volte ritenuto, e non ha motivo di modificare il proprio orientamento, che l'oggetto dell'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge, è quello di determinare a quali condizioni una prestazione può essere stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la volontà di questa vi abbia concorso. Per ritenere applicabile il detto articolo è decisivo che si tratti di una prestazione obbligatoria in quanto istituita con atto di autorità senza il concorso della volontà della parte (sentt. nn. 4/1957; 30/1957; 122/1957).

Ora, nel caso in esame, la instaurazione dei relativi oneri economici si ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla volontà della parte e non è mai imposta autoritativamente. E ciò anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una libera scelta e frutto di una determinazione volitiva.

6. — Il Pretore di Benevento (ord. n. 560 del 1986) dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo come sopra novellato; in quanto, interpretato nel senso che consente l'esonero dal pagamento delle spese processuali al lavoratore anche se abiente, importerebbe la violazione:

a) degli artt. 3 e 24 Cost. perchè introdurrebbe una arbitraria discriminazione tra le parti processuali, assicurando il diritto di difesa più al lavoratore e meno all'istituto previdenziale. Secondo il giudice *a quo*, in un ordinamento in cui il processo non è gratuito per tutti, il riconoscimento costituzionale del diritto di stare in giudizio non può estendersi fino al punto di ricomprendere il recupero delle spese giudiziali e non può, per tale aspetto, essere pieno per una parte e meno pieno per l'altra. La norma censurata porrebbe una parte nella condizione di iniziare il processo e coltivarlo con «disinvoltura», e l'altra nella condizione di prudenza anche eccessiva, per evitare aggravii di spese, eventuali responsabilità disciplinari e lesioni del proprio prestigio professionale. Inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire gli abbienti, restringe l'applicazione del principio della soccombenza e trasferisce gli oneri processuali dal patrimonio della parte favorita a quello della controparte;

b) l'art. 53 Cost. perchè l'esonero concesso al lavoratore non farebbe attuare l'obbligo che egli ha come parte processuale di concorrere, in proporzione della propria capacità, al costo di un pubblico servizio quale è quello giudiziario.

7. — I profili dedotti si risolvono in un'unica censura che deve essere dichiarata inammissibile ma per una ragione diversa da quella prospettata dalla parte privata del giudizio.

Si premette che la censura ha come oggetto la norma che disciplina le spese del processo del lavoro mentre l'art. 53 Cost., secondo cui il cittadino ha l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, trova applicazione nella diversa materia tributaria; che l'eccezione alla regola generale fondata sul principio della soccombenza trova adeguato fondamento nel peculiare oggetto dei giudizi che sono a rilevante contenuto sociale e nella circostanza che parti di esso sono gli enti che realizzano fini previdenziali ed assistenziali, quei fini cioè di natura sociale perseguiti dallo Stato e garantiti dalla Costituzione (art. 38 Cost.); che in definitiva, però, il costo dei processi viene a gravare sulla generalità dei cittadini (ipotesi di lite in materia assistenziale) o sui lavoratori (ipotesi di lite in materia previdenziale).

8. — Si osserva poi che la invocata norma costituzionale (art. 24 Cost.) prende in considerazione la diversità delle situazioni in cui vengono a trovarsi gli abbienti ed i non abbienti, per i quali è previsto il rimedio del gratuito patrocinio, muovendo però dal presupposto della legittimità dell'imposizione di oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi si esplica l'attività giurisdizionale. In altri termini gli indigenti non sono liberati in modo assoluto dai suddetti oneri non escludendosi il rimborso da parte loro delle spese che lo Stato ha anticipato quando il processo si risolve a loro favore e specie nel caso in cui le azioni e le difese proposte sono risultate prive di fondamento.

Per un principio di giustizia distributiva il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, sebbene sia auspicabile che lo Stato assicuri a tutti i non abbienti la piena tutela giudiziale dei loro diritti e delle loro pretese.

Al momento, però, solo nei confronti dei lavoratori, per indubbie ragioni di politica sociale, è stato previsto un trattamento particolarmente favorevole.

Nelle controversie individuali di lavoro, esso è regolato, sia pure sempre come anticipazione delle spese (art. 10 e segg. legge 11 agosto 1973 n. 533), con maggiore ampiezza e semplicità rispetto al gratuito patrocinio ordinario.

Inoltre nelle cause previdenziali ed assistenziali è concesso al lavoratore l'esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, a meno che la lite non risulti manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. cod. proc. civ. che è ripetizione dell'art. 57 della legge n. 153 del 1969).

I due istituti sono distinti ed in particolare il limite reddituale del primo non potrebbe valere per il secondo siccome non idoneo a far venir meno il rischio processuale che si vuole evitare al lavoratore (sent. n. 60/1979).

Tuttavia non sembra che possano ancora valere tutte le ragioni che hanno determinato l'attuale disciplina normativa; che non si possa continuare a non tenere conto delle condizioni economiche del lavoratore ed in specie della sua possibile condizione di «abiente».

Proprio le possibili elevate condizioni economiche dei «lavoratori» (il termine è comprensivo di varie categorie anche molto differenziate tra loro) che hanno a volte raggiunto retribuzioni di entità notevole e pensioni anche elevate, fondano l'opportunità di una revisione della norma censurata e una sua più restrittiva previsione.

Mentre non può del tutto escludersi che una siffatta modificazione possa produrre effetti utili e benefici sulla situazione generale degli istituti previdenziali ed assistenziali.

Ma la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi della situazione di «abbiente», per i fini che interessano specificamente la materia, importa scelte affidate alla discrezione del legislatore e che questa Corte non può compiere.

Nè questa Corte può fissare criteri oggettivi, né lo possono i giudici dei processi previdenziali ed assistenziali. In tale situazione la questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0341

N. 136

Ordinanza 10 aprile 1987

Artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685: Leggi penali - stupefacenti - coltivazione o importazione di modiche quantità per uso personale - disciplina applicabile (art. 3 Cost.) - questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordd. nn. 308/1985, 95/1984) - Manifesta infondatezza.

Art. 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685: Leggi penali - stupefacenti - detenzione di modiche quantità per uso personale - fissazione del criterio di «modicità» (art. 25 Cost.) - discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 5 agosto 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona, il 19 settembre 1984 dal Tribunale di Milano, il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di La Spezia, il 17 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 3 maggio 1985 dal Tribunale di Firenze e il 3 marzo 1986 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 1147 e 1309 del Registro Ordinanze 1984, ai nn. 121, 597 e 608 del R.O. 1985 e al n. 383 del R.O. 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 56-bis, 113-bis e 161-bis dell'anno 1985 e nn. 8 e 39 della prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ravvisato che le ordinanze in epigrafe concernono identiche o connesse questioni e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia (ord. n. 121/1985), la Corte d'Appello di Firenze e il Tribunale di Firenze (ordd. nn. 597 e 608/1985) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale non viene assoggettata alla disciplina della detenzione in modica quantità;

che il Tribunale di Milano (ordd. nn. 1309/1984 e 383/1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione degli artt. 71, 72 e 80 della menzionata legge, nella parte in cui non è previsto un trattamento sanzionatorio più lieve, per chi importi modiche quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi versi «in analoga situazione» allo interno del territorio dello Stato ed anche rispetto allo spacciatore di modiche quantità di droghe pesanti, prescindendosi inoltre dalla considerazione della destinazione per uso personale ovvero di terzi.

Considerato che, quanto alle ordinanze n. 121 (Tribunale di La Spezia), nn. 597 e 608 (Corte di Appello e Tribunale di Firenze), identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza di questa Corte n. 308 del 1985; e quanto alla questione sollevata con le ordinanze nn. 1309 e 383 (Tribunale di Milano) da ultimo con precedente, sempre di questa Corte, ordinanza n. 95 del 1984.

Ritenuto, poi, che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona (ord. n. 1147/1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della ripetuta legge, nella parte in cui dispone che non è punibile chi acquista o detiene modiche quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale non terapeutico, giacché il concetto di modica quantità rientrebbe, per i fini di sanzione, nella categoria «delle cosiddette norme penali in bianco», ponendosi in contrasto con il principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Considerato quanto a tale ordinanza che la questione nei termini prospettati dal giudice *a quo* è manifestamente inammissibile, poiché, come lo stesso remittente ravvisa, non a questa Corte è dato di fissare il criterio di «modicità» bensì, discrezionalmente, al Parlamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi:*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di Firenze, La Spezia e Milano;*

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

N. 137

Ordinanza 10 aprile 1987

**Art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: Ordini professionali - controversie riguardanti giornalisti professionisti - composizione del collegio giudicante integrato da giornalista professionista e pubblicista (art. 108 Cost.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 11/1968) - Manifesta infondatezza.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Franco Di Bella e il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 611 del registro ordinanze del 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 della prima serie speciale del 22 ottobre 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli atti di costituzione di Franco Di Bella e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

'Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 (Reg. ord. n. 611 del 1986), ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), «nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine», sotto il profilo che la designazione dei «membri laici» proprio ad opera di una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio di indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della questione, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca, chiedendone il rigetto;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che il terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 11 del 1968 e che, in seguito a questa pronuncia, la disposizione caducata è stata sostituita con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308;

che l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non solo non fa alcun riferimento alla citata sentenza n. 11 del 1968 ed alla successiva legge 10 giugno 1969, n. 308 ma soprattutto si riferisce letteralmente al testo della vecchia disposizione dichiarata illegittima e ciò per ben due volte, sia nella motivazione sia nel dispositivo, laddove si parla testualmente di collegio «integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario», mentre la nuova disposizione introdotta dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969 parla invece di collegio «integrato da un giornalista e da un pubblicista, nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario»;

che queste circostanze, e specialmente il riferimento alla nomina annuale anziché quadriennale (a prescindere dalla diversa dizione relativa ai «membri laici», nella vecchia norma e nell'ordinanza indicati come «giornalista professionista» e «giornalista pubblicitario» e nella nuova legge come «giornalista» e «pubblicista»), rendono evidente che con l'ordinanza in questione è stata impugnata la vecchia disposizione di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e non già il nuovo testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969;

che, pertanto, essendo l'oggetto dell'impugnazione costituito da una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la proposta questione di legittimità costituzionale, giusta la prassi giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0343

N. 138

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Art. 159 del cod. pen.: Reati e pene - cause di sospensione della prescrizione del reato - detenzione dell'imputato all'estero - omessa previsione (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ord. n. 115/1983) - Manifesta inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano — nel corso di un procedimento penale a carico di Hosp Franz, detenuto per un diverso fatto nella Repubblica Federale di Germania, essendone stata negata la estradizione — con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 (e pervenuta a questa Corte il 9 marzo 1982 - R.O. 171/1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe il citato art. 159 cod. pen. nella parte in cui, non prevedendo quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero, ove questi non consenta la celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur se richiesta, sia stata rifiutata dallo Stato estero o

non sia ammissibile, determinerebbe un diverso trattamento tra l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei confronti del quale si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla comparizione in udienza — secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 212 del 1974 — e nei confronti del quale può verificarsi la estinzione del reato per prescrizione;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza della questione proposta, non apparendo illogico che non sia posto a carico dell'imputato, come causa ostativa della prescrizione, un fatto allo stesso non imputabile;

Considerato che questione del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, sollevata dallo stesso Tribunale di Bolzano in altro procedimento a carico dello stesso imputato, è già stata decisa da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 1983, nel senso della manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0344

N. 139

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Abruzzo - legge regionale 27 luglio 1983: Dipendenti degli enti locali - organizzazione degli uffici - inquadramento del personale nei livelli funzionali - criteri - ricorso statale depositato fuori termine - Manifesta inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983 dal Consiglio regionale dello Abruzzo, avente per oggetto «Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 30 agosto 1983 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., della legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 27 luglio 1983, recante modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 51 della Legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, in quanto, posticipando dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1975 il termine di compimento dell'anzianità minima di otto anni di servizio richiesta dall'art. 1 della L.R. n. 39 del 1982 per il riconoscimento delle qualifiche terminali nelle carriere di provenienza, consente al personale che abbia maturato quella anzianità minima in epoca successiva di conseguire l'inquadramento nella fascia medio alta dei livelli funzionali, determinando, con arbitrario ed irrazionale esercizio del potere di organizzazione degli uffici, una alterazione dell'assetto organizzativo degli uffici stessi, con pregiudizio di un loro adeguato ed ordinato funzionamento;

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 19 agosto 1983, è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 30 agosto 1983, cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31, ultimo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, per la impugnativa diretta delle leggi regionali;

che, pertanto, come già è stato ritenuto da questa Corte (v. ordinanze n. 278 del 1986; n. 240 del 1986; n. 241 del 1985; n. 101 del 1985; n. 100 del 1985;), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0345

N. 140

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Art. 14, quinto comma, lett. b, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - immobili destinati ad uso abitativo - provvedimenti di rilascio - norme sulla fissazione di una nuova data - limite di reddito del conduttore - ipotesi di non applicabilità (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.) - *Jus superveniens*: d.-l. 29 ottobre 1986, n. 703, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 899 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso dal Pretore di Milano con ordinanze emesse: il 17 aprile 1984 in cause Cochini Renato c. Ferrari Giandomenico (reg. ord. n. 1171 del 1984) e

Soldani Pantaleo c. Nicastro Enrico (n. 1172 del 1984); il 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c. Molaschi Reno (n. 1173 del 1984); il 15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n. 75 del 1986); il 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto c. Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); il 13 luglio 1985, in causa Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986); il 7 gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del 1986); il 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo (n. 587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del 1986); il 27 gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a. B.I.C.A. (n. 589 del 1986); il 15 maggio 1986, in causa Fumagalli Natale c. Casati Luisa (n. 725 del 1986); il 7 luglio 1986, in causa Mantovani Sergio c. Scardi Ida (n. 740 del 1986); il 28 luglio 1986 in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); il 24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986) pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'anno 1985: n.38-bis del 13 febbraio, n. 59-bis del 9 marzo; e dell'anno 1986, prima serie speciale: n. 27 dell'11 giugno, n. 35 del 25 luglio, n. 51 del 29 ottobre, n. 59 del 17 dicembre, n. 60 del 24 dicembre.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Cocchini Renato e Ferrari Giandomenico ed avente ad oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 17 aprile 1984 (reg. ordinanze n. 1171 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire;

che il Pretore faceva riferimento:

a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica;

b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;

c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito operava senza differenziare il numero dei componenti la famiglia, onde appariva lesa anche l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;

d) ancora agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma escludeva il limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostrasse di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti, così riscontrandosi una discriminazione in favore del conduttore più abbiente;

che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore con ordinanza in pari data, emessa nel procedimento vertente tra Soldani Pantaleo e Nicastro Enrico (reg. ord. n. 1172 del 1984) nonché con ordinanze del 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto c. Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); del 13 luglio 1985, in causa Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986) del 27 gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a. B.I.C.A. (n. 589 del 1986); del 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo (n. 587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del 1986); del 15 maggio 1986, in causa Fumagalli Natale c. Casati Luisa (n. 725 del 1986); del 7 luglio 1986, in causa Mantovani Sergio c. Scardi Ida (n. 740 del 1986); del 28 luglio 1986, in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); del 24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986);

che con ordinanze 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c. Molaschi Reno (n. 1173 del 1984), del 15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n. 75 del 1986) e del 7 gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del 1986) lo stesso Pretore, impugnando la medesima disposizione di legge, faceva riferimento soltanto agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che la discriminazione fondata sul reddito fosse meramente formale e non rispecchiasse le reali condizioni economiche delle parti;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.

Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata, debbono essere riuniti;

che con l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118, è stata disposta la sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti «fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3), 4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980 n. 25» (comma 3);

che ultimamente la materia è stata disciplinata con d.l. 29 ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre 1986 n. 899;

che pertanto appare necessario che il giudice *a quo* proceda a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla stregua della sopravvenuta normativa.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano, che ha sollevato le questioni con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0346

N. 141

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724: Imposte e tasse - tabacchi di provenienza dall'area comunitaria - sovrimposta di confine - effetti (artt. 3 e 11 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 286/1986) - Manifesta infondatezza.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi esteri) promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiotis ed altri, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, del 5 novembre 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiottis ed altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 622 del 1986) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost.:

che la Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava l'istituzione di nuovi dazi doganali, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine agli approvvigionamenti ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali;

che secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dalla detta Comunità economica, una «sovrimposta di confine» equivalente ad un dazio doganale, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95 del Trattato CEE;

che inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi importati, depositi di distribuzione soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.

Considerato preliminarmente che la denuncia del giudice *a quo* concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme comunitarie, bensì direttamente il principio fondamentale, ricavabile in particolare dagli artt. 12, 37 e 95 del Trattato stesso, secondo cui compito principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonico della loro attività economica;

che conseguentemente (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22 febbraio 1985 nn. 47 e 48, 20 marzo 1985 n. 81, 19 dicembre 1986 n. 275) la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame;

che nel merito le questioni sono state già decise da questa Corte, la quale nella sent. n. 286 del 1986 ha osservato come la «sovrimposta di confine», di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975, non sia un dazio doganale, vietato dal Trattato, bensì trovi corrispondenza nell'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale e serva a parificare il trattamento tributario di questi ultimi a quello dei tabacchi di produzione CEE (cfr. artt. 1 e 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 e l. 7 marzo 1985 n. 76), evitando così ogni ingiustificata discriminazione;

che pertanto le questioni si appalesano manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con sent. n. 286 del 1986.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

N. 142

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - veicolo privo di carta di circolazione - disciplina della confisca obbligatoria - sanzioni applicate in altre fattispecie (artt. 3 e 42 Cost.) - questioni già dichiarate inammissibili (sent. n. 14/1986; ordd. n. 140/1986 e n. 290/1986) - Manifesta inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Vitale Giuseppe ed il Prefetto di Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Sampierdarena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotondi Maurizio ed altro e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Silvestri Mario ed il Prefetto di Belluno, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dei 26 marzo 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e il Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne emergerebbe rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986) ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche quando quest'ultima sia stata rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità di trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che sulle questioni rispettivamente sollevate dalle une e dall'altra ordinanza questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto «la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza del 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0348

N. 143

Ordinanza 10 aprile 1987

Artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - assicurazione generale obbligatoria - trattamento pensionistico - quantificazione - quote di retribuzione non computabili (artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 173/1986; ordd. n. 254/1986 e n. 21/1987) - Manifesta infondatezza.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore di Milano il 19 marzo, il 23 ottobre e il 26 marzo 1986 nei procedimenti civili vertenti tra Olgiati Carlo, Casati Giovanni e Moroni Mario contro l'I.N.P.S. ed iscritte ai nn. 534, 631 e 688 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 49 e 57, prima serie speciale, del 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

*Il cancelliere:* MINELLI

87C0349

N. 144

*Ordinanza 10 aprile 1987*

**Decisioni della Corte costituzionale - correzione di errori materiali - errori contenuti nel «considerato in diritto» e nel dispositivo della sentenza n. 1/1987.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Virgilio ANDRIOLI;

*Giudici:* prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:*

A) nel «Considerato in diritto»:

1) punto «3», p. 26, sesta riga dall'inizio del punto, in luogo di «legge 26 aprile 1950 n. 860» leggasi «legge 26 agosto 1950 n. 860»;

2) punto «6», p. 35, seconda riga dall'inizio del punto; punto «8», p. 41, seconda riga dall'inizio del punto; punto «8», p. 47, prima riga, in luogo di «legge 31 dicembre 1977 n. 903» leggasi «legge 9 dicembre 1977 n. 903»;

3) punto «6», p. 36, sedicesima riga, in luogo di «legge 2 luglio 1929 n. 1789» leggasi «legge 2 luglio 1929 n. 1289»;

4) punto «7», p. 38, quarta riga dall'inizio del punto, in luogo di «legge n. 1204 del 1977» leggesi «legge n. 1204 del 1971»;

5) punto «7», p. 39, sestultima riga, in luogo di «d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076» leggesi «d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026»;

6) punto «8», p. 42, sedicesima riga, in luogo di «(art. 143 cod. civ.)» leggesi «(art. 147 cod. civ.)»;

7) punto «8», p. 46, quattordicesima riga, in luogo di «lesi» leggesi «leso»;

8) punto «8», p. 46, penultima riga, in luogo di «legge 9 dicembre 1971 n. 1204» leggesi «legge 30 dicembre 1971 n. 1204»;

9) punto «8», p. 47, sesta riga, in luogo di «lavoratrice madre» leggesi «madre, lavoratrice o meno.»;

B) nel dispositivo:

1) lett. «a)», p. 47, terzultima riga, in luogo di «legge 31 dicembre 1971 n. 1204» leggesi «legge 30 dicembre 1971 n. 1204»;

2) lett. «c)», p. 48, seconda riga dall'inizio del punto, in luogo di «legge 7 dicembre 1977 n. 903» leggesi «legge 9 dicembre 1977 n. 903».

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0350

N. 145

*Sentenza 10 aprile 1987*

**Art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza - Enasarco - pensione di reversibilità - figli maggiorenni inabili - acquisizione a qualsiasi titolo di un reddito proprio - perdita del diritto (art. 38 Cost.) - contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.**

**Combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza - pensione di reversibilità - figli maggiorenni inabili al lavoro - acquisizione a qualsiasi titolo di un reddito proprio - esclusione dal diritto qualunque sia l'entità del reddito - aprioristico ed ingiustificato disconoscimento del requisito della vigenza a carico e dell'eventuale stato di bisogno - intrinseca incoerenza della norma impugnata (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.**

**Combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Pensione indiretta - figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio - esclusione dal diritto - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.**

**Art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza ed assistenza pensione indiretta o di reversibilità - figli maggiorenni inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio» - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa

l'8 giugno 1982 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pagni Giuseppe Maria e Enasarco, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione di Pagni Giuseppe Maria, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Mario Vallo per Pagni Giuseppe Maria e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del procedimento civile vertente tra Pagni Giuseppe Maria e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), il pretore di Milano ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, «nella parte in cui dispone che perdono il diritto a pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio».

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che il ricorso proposto dal Pagni dovrebbe essere respinto, essendo il ricorrente proprietario di un appartamento concesso in locazione, nonché titolare di una pensione statale per invalidità civile.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* deduce, da un lato, l'irragionevole disparità di trattamento fra la pensione di reversibilità prevista dalla norma impugnata e la pensione di reversibilità dell'assicurazione generale prevista dall'art. 13 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; dall'altro, la violazione dell'art. 38 della Costituzione, dato che la norma impugnata nega «il diritto alla pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere». Sotto tale ultimo aspetto, il giudice *a quo* precisa che «la norma può essere valida sole se ed in quanto, subordina il diritto a pensione al non possesso di un reddito sufficiente»: nell'attuale assetto, «invece», anche la sola e mera titolarità di un reddito esclude il diritto a pensione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 9 marzo 1983.

2. — Si è costituito il Pagni, rappresentato dalla tutrice Pagni Antonella Besana, con atto di deduzioni del suo difensore, avv. Fiammetta Orsini.

A sostegno della censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, il Pagni adduce la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 7/1980), secondo cui il fondamento della reversibilità del trattamento pensionistico consiste nella vivenza a carico del familiare deceduto, cosicché nessun rilievo dovrebbe attribuirsi al possesso di un qualche reddito personale.

Ciò sarebbe del fatto che la pensione di reversibilità è cumulabile con l'eventuale pensione diretta goduta dall'interessato a norma delle leggi n. 153/1969 e n. 114/1974, pensione della quale si consentirebbe l'integrazione al minimo.

Sotto un diverso profilo si osserva, inoltre, che la previsione relativa alla perdita della pensione di reversibilità, sancita dalla legge sull'Enasarco per il figlio maggiorenne inabile in possesso di un reddito proprio, si porrebbe anche in contrasto con la norma, ricavabile dalla medesima disposizione di legge (art. 20, ultimo comma, n. 3), secondo cui il figlio minorenni non perde la stessa pensione anche se sia in possesso di reddito.

Si mette infine in evidenza che l'art. 20 alle lettere *c)* e *d)* del primo comma esclude la pensione di reversibilità allorché i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili sono titolari di pensione, ossia di un reddito quantificato ed adeguato al minimo vitale, mentre il figlio inabile perde il diritto quando possiede un qualsiasi reddito, che potrebbe rivelarsi di entità simbolica, con evidente assenza di qualunque logica giustificazione della disparità di trattamento.

Con riguardo alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, si, ribadisce come tale precetto imponga che al lavoratore inabile sia garantito il mantenimento se sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, condizione che non può dirsi insussistente quando l'interessato fruisca di un reddito personale di entità soltanto simbolica.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esplicito<sup>21</sup> rituale intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la non fondatezza della proposta questione.

Ricostruita sommariamente la normativa relativa al trattamento pensionistico di reversibilità, ordinario e integrativo, l'Avvocatura afferma che la norma impugnata disciplina il diritto dei figli inabili alla pensione dell'Enasarco nei medesimi termini nei quali l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, regola il diritto degli stessi soggetti alla pensione di reversibilità ordinaria: in entrambi i casi verrebbe richiesta la condizione che i soggetti in questione siano «a carico» del familiare defunto, ossia che questi prima del decesso provvedesse al loro sostentamento in maniera continuativa. Il venir meno di siffatto presupposto, e, quindi, la disponibilità di un reddito proprio, determinerebbe la cessazione del diritto a qualunque tipo di pensione. In tal modo la pretesa violazione del principio di eguaglianza si rivelerebbe insussistente, e del pari infondato risulterebbe il dubbio di incostituzionalità in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

4. — Con successiva memoria la parte privata ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della incostituzionalità della disposizione impugnata, facendo, tra l'altro, presente che la norma sospetta di illegittimità costituzionale non trova riscontro nel regime giuridico delle pensioni di reversibilità erogate per altre categorie di lavoratori dalle rispettive gestioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza in esame il pretore di Milano chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), «nella parte in cui dispone che perdono il diritto alla pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio», in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Più specificamente, l'art. 3 della Costituzione viene invocato perchè, in forza della norma oggetto di denuncia, «risulta attuata una disparità di trattamento senza razionale giustificazione» tra la pensione di reversibilità Enasarco ivi disciplinata e la pensione di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria spettante «ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore nel momento del decesso di questi», a prescindere dall'esistenza di eventuali redditi propri. L'art. 38 della Costituzione viene, invece, invocato, con implicito riferimento al suo primo comma, perchè la norma denunciata «nega il diritto alla pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», mentre «per essere valida» dovrebbe subordinare il diritto a pensione «al non possesso di un reddito sufficiente».

2. — Delle due questioni proposte, la seconda si appalesa inammissibile per contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza. È, infatti, lo stesso giudice *a quo* ad asserire, conclusivamente, che nel caso di specie si sarebbe «in presenza» di un reddito, sia pur «appena», «sufficiente per vivere», così smentendo quanto sostenuto poco prima circa la necessità di dichiarare invalida la norma per garantire all'inabile la disponibilità di mezzi sufficienti.

3. — Più complesso il discorso sulla rilevanza dell'altra questione.

Poiché dagli atti di causa emerge con chiarezza che nella fattispecie concreta la controversia di merito ha per oggetto non la perdita del diritto alla pensione di reversibilità Enasarco, prevista dalla norma impugnata, bensì la stessa acquisizione iniziale di tale diritto, anche la prima questione, come letteralmente prospettata, non risulterebbe ammissibile per difetto di rilevanza.

Dai medesimi atti si ricava, però con altrettanta chiarezza che, per prassi costante dell'Ente erogatore, in conformità alle perentorie indicazioni del Ministero competente, il fatto di avere «a qualsiasi titolo un reddito proprio» comporta automaticamente per i figli maggiorenni inabili al lavoro non solo la perdita del diritto già riconosciuto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 19 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (e lo stesso è a dirsi per il diritto già riconosciuto alla pensione indiretta di cui all'art. 18 della stessa legge), ma pure, e prima ancora, l'iniziale disconoscimento del diritto all'una o all'altra pensione.

Tutto ciò sta a significare che il secondo dei due eventi da cui il n. 3 del settimo ed ultimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, fa discendere la successiva perdita del diritto a pensione per i figli maggiorenni inabili al lavoro «quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio» viene sussunto, in via interpretativa, a completamento della disciplina che l'art. 20 dedica nei suoi primi sei commi all'iniziale acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta. Più precisamente, il completamento accede al terzo di tali commi, cioè al comma alla cui stregua va verificata la sussistenza della condizione posta dalla lettera *b*) del primo comma (l'essere «a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo») ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione per «i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro».

Così riportata alla norma che il diritto vivente trae dal combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nel senso di negare il diritto di acquisire la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, la questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione non può non considerarsi rilevante.

4. — Quanto al merito, la denunciata disparità di trattamento rispetto alla pensione di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dall'art. 13 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dapprima dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 — pur essendo innegabile, dal momento che in nessuna delle formulazioni di tale art. 13 si rinviene traccia di una condizione analoga a quella posta dall'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 — non basta di per se stessa a far ritenere violato l'art. 3 della Costituzione.

Si tratta, infatti, di una disparità che, per più di un motivo, non può dirsi priva di qualsiasi giustificazione e, quindi, palesemente irragionevole. Già in via generale, lo stato complessivo della normativa previdenziale, in quanto caratterizzata da profonde differenziazioni nelle posizioni assicurative con molteplicità di discipline e di strutture, rende problematica ogni operazione diretta ad isolare singoli aspetti di un dato trattamento previdenziale per compararli con i corrispondenti, ma diversificati, aspetti di un altro trattamento.

Più in particolare, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di sottolineare, persino le diverse condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rispetto alla condizioni dei lavoratori soggetti alle gestioni speciali dello stesso I.N.P.S. escludono in linea di massima la violazione del principio di eguaglianza (v. sentenze n. 155/1969 e n. 102/1976). Nel caso di specie, poi, la pensione Enasarco, attualmente regolata dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, è gestita dal Consiglio di amministrazione dello stesso ente attraverso un apposito Fondo, detto Fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ad integrazione della pensione «istituita» dalla legge 22 luglio 1986, n. 613: l'art. 1 di quest'ultima ha, infatti, esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciale, dando vita presso l'I.N.P.S. ad una gestione speciale per tale assicurazione (art. 5) e facendo nel contempo assumere al trattamento previdenziale in precedenza autonomamente previsto per gli agenti ed i rappresentanti di commercio la «natura integrativa» di cui si è detto (art. 29, secondo comma, poi ribadito dall'art. 2, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

A parte il fatto che, come bene ha osservato l'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, «appare veramente arduo istituire un confronto tra un trattamento pensionistico e l'altro quando il soggetto che ha agito in giudizio gode di entrambi», ciò implicando ovviamente una non coincidenza tra essi, resta in ogni caso incontestabile la conclusione alla quale è giunta in udienza la stessa Avvocatura dello Stato: pensione generale e pensione Enasarco si collocano su due piani diversi, in posizioni non omogenee, per cui non può certo dirsi arbitrario che la seconda abbia un connotato privo di rispondenza nella disciplina dell'altra.

2. — La lamentata mancanza di una razionale giustificazione alla base della norma in esame, se d'evessere esclusa sotto il profilo comparativo dianzi considerato, emerge, però, per altra via, risultando la norma stessa priva di coerenza intrinseca (v. sentenze n. 69/1982, n. 215 e n. 222 del 1983).

Il far dipendere l'insorgenza del rapporto giuridico previdenziale in favore di un figlio maggiorenni riconosciuto inabile al lavoro, oltreché dal requisito della di lui vivenza a carico del lavoratore pensionato nel momento del decesso di quest'ultimo, dalla condizione della totale mancanza di redditi propri del superstite, come pretende il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è, nella tassativa indiscriminatezza di tale condizione, contrario ai più elementari canoni dell'equità e della logica.

La circostanza che una simile statuizione non trovi riscontro in nessun altro dei pur numerosissimi e svariati trattamenti previdenziali per i superstiti non è certo di per sé idonea ad inficiare la norma denunciata, stanti le considerazioni più sopra svolte sulla non omogeneità delle molteplici discipline riscontrabili in materia, ma appare pur sempre ricca di significato, rivelandosi chiaro sintomo della unanimemente riconosciuta esigenza di non paralizzare il requisito sostanziale della vivenza a carico con un drastico dato formale. Prova ne sia che le altre normative, le quali, anche ad evitare un sistematico ricorso ad accertamenti giurisdizionali o comunque un intenso contenzioso, si preoccupano di circoscrivere, per lo più in sede regolamentare o addirittura di direttive interne, il requisito della vivenza a carico, affiancandogli la previsione di un limite reddituale, si avvalgono di criteri, pur sempre presuntivi e per ciò stesso opinabili, ma mai così totalmente negativi da far dipendere l'esclusione della pensione di reversibilità dalla «sola e mera titolarità di un reddito *nummo uno*», come icasticamente sintetizza il giudice *a quo*.

Questa inesorabile caratteristica della pensione di reversibilità Enasarco ai figli maggiorenni inabili al lavoro — che risale all'art. 21, settimo comma, n. 3, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, recante norme regolamentari del trattamento integrativo riconosciuto dal già ricordato art. 29, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, poi riprodotto in termini pressoché identici nell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, qui in discussione — svuota di contenuto il requisito della vivenza a carico: la sua operatività viene, infatti, limitata ai soli casi in cui l'inabile al lavoro non abbia alcun reddito proprio, rimanendo priva di incidenza in ogni altro caso, qualunque sia l'entità del reddito.

Ma — poiché la vivenza a carico, in quanto collegata non ad una libera disponibilità del genitore a prestare per ragioni effettive tutto quanto possa servire al figlio maggiorenne, bensì alla non altrimenti fronteggiabile mancanza dei mezzi necessari al sopravvivere di quest'ultimo, presuppone l'esistenza di uno stato di bisogno — svuotare di contenuto il requisito della vivenza a carico equivale a disconoscere aprioristicamente e, quindi, ingiustificatamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno.

In tal modo resta elusa, già a livello normativo, e, quindi, con una generalizzazione inaccettabile, la funzione stessa della pensione di reversibilità ai superstiti: quella di dare garanzia di continuità al loro sostentamento, globalmente inteso come l'insieme delle necessità di vita e di mantenimento, una garanzia tanto più ineludibile (v. sentenza n. 7/1980) nel caso particolarmente delicato, anche per le esigenze di assistenza e di cura, del figlio maggiorenne inabile nel momento del decesso del lavoratore pensionato, dipendendo la sua precedente vivenza a carico del genitore dalle condizioni fisiche che gli impedivano ed ora — salvo il venir meno dello stato di inabilità — gli impediscono di provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento. Il riconoscimento della pensione di reversibilità, reso necessario dalla situazione di bisogno determinata dall'interruzione della fonte di sostentamento costituita dal reddito paterno, diviene così «una sorta di proiezione oltre la morte» della funzione assolta in vita da tale reddito (sentenza n. 6/1980), funzione che l'esistenza di un qualsiasi altro reddito, pure minimo, proprio del superstite non può certo surrogare *sic et simpliciter*.

Ciò è tanto vero che, nella valutazione della stessa vivenza a carico da parte della giurisprudenza ordinaria, l'effettivo mantenimento del figlio inabile non deve necessariamente aver costituito un onere gravante in misura totale sul lavoratore pensionato, bastando che questi l'abbia sopportato in misura prevalente, nel senso di aver dovuto integrare il reddito proprio del primo perché inidoneo a garantirne il sostentamento.

Il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto nega il diritto di acquisire la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano «un» reddito proprio.

Una volta esclusa l'operatività di una condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non rientra sicuramente nei poteri di questa Corte. Spetta caso mai al legislatore di effettuare le possibili scelte e comunque agli interpreti di ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello stato di bisogno.

6. — In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è pure da dichiarare illegittimo negli stessi termini d'anzì precisati il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto, al medesimo modo della pensione di reversibilità, nega ai figli maggiorenni inabili al lavoro, che a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, il diritto alla pensione indiretta. La diversità tra l'uno e l'altro tipo di pensione, avendo in questo settore una portata meramente formale (sentenza n. 169/1986), è priva di riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei superstiti, cosicché dall'illegittimità costituzionale della norma relativa al primo deriva come conseguenza l'illegittimità della parallela norma relativa al secondo.

7. — Del pari, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede che i figli maggiorenni inabili al lavoro perdano il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio». La coincidenza di contenuti impone una soluzione analoga alle precedenti.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (*Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio*), sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio».

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0352

N. 146

Sentenza 10 aprile 1987

**Artt. 44, primo comma, del r.d. 25 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: Tutela giurisdizionale - processo amministrativo - dipendenti dello Stato degli enti pubblici - controversie attinenti a diritti soggettivi - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - mezzi di prova esperibili - limitazione - irragionevolezza - violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato) 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) e 7 1° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal t.a.r. per l'Umbria sul ricorso proposto da Gasperini Virgilio contro comune di San Giustino iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dal t.a.r. per il Piemonte sul ricorso proposto da Baro Domenico contro Ente autonomo del teatro regio di Torino iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 26 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 18 febbraio 1980; notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1980 e iscritta al n. 129 r.o. 1980) sul ricorso, con il quale Gasperini Virgilio, già dipendente del comune di San Giustino, aveva chiesto, previo annullamento della delibera comunale n. 77 del 5 maggio 1976, il pagamento della indennità sostitutiva dei riposi festivi e la corresponsione degli emolumenti dovuti per prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, il t.a.r. Umbria, dopo avere con sentenza in pari data dichiarato fondata la prima domanda e constatato che sulla base dei documenti acquisiti a seguito dell'esperimento dei mezzi istruttori consentiti nel processo amministrativo non risultavano provati i fatti costitutivi della pretesa posta a base della seconda domanda, ritenne rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) nella parte in cui non prevedono la possibilità di esperire dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva e per controversie attinenti a diritti soggettivi, gli altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice ordinario.

2. — Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del giudizio *a quo*; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato il 27 maggio 1980, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il t.a.r. Umbria non avrebbe motivato sulla rilevanza della questione e, pertanto, ne ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza.

3. — Con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 (notificata il 25 e comunicata il 31 del successivo luglio; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1980 e iscritta al n. 728 r.o. 1980) sul ricorso, con il quale Baro Domenico, assunto dall'Ente autonomo del teatro regio di Torino con decorrenza 1° aprile 1974 come operaio di prima categoria addetto alla centrale termica e di condizionamento, aveva — sul riflesso che, a decorrere da circa due anni dalla data di assunzione, l'ente lo aveva adibito a svariate mansioni (verniciatore, scaricatore, addetto a manutenzioni varie) con ordine di non più occuparsi dell'incarico originario — lamentato la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e più specificamente dell'art. 12 c.c.n. di categorie del 1971, il quale vieta di assegnare, anche temporaneamente, l'operaio a mansioni di categoria diverse rispetto a quelle di categoria qualora ciò comporti mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell'ente e, pertanto, aveva chiesto dichiararsi l'obbligo dell'ente di assegnargli mansioni di addetto alla centrale termica e di condizionamento nell'ambito di prima categoria e mansioni per le quali fu assunto, il t.a.r. Piemonte, disattese le eccezioni d'inammissibilità e irricevibilità opposte dall'ente, ritenne rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, e 2 della Costituzione, giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), in riferimento all'art. 7, secondo comma, della legge n. 1034/1971.

4.1. — Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato il 6 gennaio 1981, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha riassunto le argomentazioni esposte nel precedente atto d'intervento concludendo per la inammissibilità o per la infondatezza della proposta questione.

4.2. — Nella udienza pubblica del 7 aprile 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. Stato D'Amico ha illustrato la deduzione d'inammissibilità dei due incidenti.

*Considerato in diritto*

5.1. — La connessione, se non la identità, dei due incidenti induce a disporre la riunione ai fini di unitaria deliberazione.

Non ha fondamento l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza, su cui si è diffusa l'Avvocatura erariale, perché non è lecito imporre alla parte l'onere di chiedere l'assunzione di mezzi istruttori la cui ammissibilità dipende dalla declaratoria di incostituzionalità di disposizioni sottordine che non la prevedono.

5.2. — Il rispetto del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato induce a limitare lo scrutinio della questione di costituzionalità, sollevata dai giudici *a quibus*, a controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici, riservate alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. e, in secondo grado, del Consiglio di Stato, e alla individuazione dei mezzi istruttori che ai fini dell'accertamento dei fatti possono essere disposti.

Così circoscritta, la questione d'incostituzionalità degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e 7 primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nei limiti in cui li richiama, violano gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione perché è contrario vuoi alla direttiva di razionalità vuoi, e soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa la limitazione della ricerca della verità nelle controversie *de quibus* ai mezzi istruttori descritti nell'art. 44, primo comma, del r.d. n. 1054/1924 e 26, primo comma, del r.d. n. 642/1907.

Le normative che la legge istitutiva dei t.a.r. ha avuto il torto di non richiamare, sono non già le disposizioni del secondo libro del codice di procedura civile sulla istruzione probatoria (artt. 191 e 262), sibbene gli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425 dello stesso, novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Così decidendo, la Corte segue la via segnata con la sent. 28 giugno 1985, n. 190, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti urgenti che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della provincia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e con la sent. 31 marzo 1987, n. 89, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, del c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Via che non ha mancato di battere l'art. 31 (Tutela giurisdizionale) del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) per il quale, pur essendo le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda attribuite alla esclusiva giurisdizione dei t.a.r., si applicano l'art. 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

*De futuro*: prevede l'art. 28, primo comma, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 che «In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà alla emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973, n. 533».

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

*Il cancelliere*: MINELLI

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

*Ricorso n. 14 depositato in cancelleria il 14 aprile 1987  
(della regione Lombardia)*

**Artt. 1, 2 e 2-bis del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, come modificati dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente «misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»: Urbanistica - turismo ed edilizia sportiva - compiti di programmazione e di gestione degli impianti - competenza esclusiva riservata alla regione Lombardia anche in materia finanziaria, creditizia ed occupazionale - competenza primaria e concorrente con quella statale (artt. 87, 109 e 126 del d.P.R. n. 616/1977).**

Ricorso del presidente *pro-tempore* della giunta regionale avv. Giuseppe Guzzetti, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 19349 in data 26 marzo 1987, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987, concernente «misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

Ai sensi dell'art. 56, primo comma, del 27 luglio 1977, n. 616, le funzioni relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono «tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi ...».

Ai sensi del successivo secondo comma, tali funzioni comprendono fra l'altro (lett. b) «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature ...»; restano ferme «le attribuzioni del C.O.N.I. per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali»; mentre «per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del C.O.N.I.».

Dunque la realizzazione di impianti sportivi è di competenza della regione. Ciò riguarda tutti gli impianti, ivi compresi quelli utilizzati per attività sportive agonistiche: infatti la competenza riservata al C.O.N.I. riguarda la «organizzazione delle attività agonistiche» e le «attività promozionali», non la realizzazione di impianti, in ordine alla quale il C.O.N.I. si limita a fornire alla regione la propria consulenza tecnica.

Rientra poi interamente nella competenza regionale la realizzazione di impianti a uso promiscuo (agonistico e non agonistico), e ovviamente, a maggior ragione, quella di impianti ad uso sportivo non agonistico.

A sua volta l'art. 87 del d.P.R. n. 616/1977 precisa che sono di competenza regionale «le opere pubbliche di qualsiasi natura ... che si eseguono nel territorio di una regione», eccettuate solo quelle riservate allo Stato dall'art. 88 (e cfr. anche l'art. 2, lett. l), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

L'art. 109 dello stesso d.P.R. n. 616/1977 attribuisce alla competenza regionale le funzioni concernenti «ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione», salva la determinazione da parte dello Stato dei tassi massimi praticabili.

E l'art. 126, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 616/1977, vieta la conservazione e l'istituzione nel bilancio dello Stato di capitoli relativi a spese concernenti le funzioni trasferite alle regioni.

Ora, la legge 6 marzo 1987, n. 65, nel convertire in legge il d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente «misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» (con modifica-

zioni che hanno comportato la quasi totale riformulazione del testo del decreto e l'integrazione di esso con diverse nuove disposizioni), disciplina la realizzazione di «programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

- a) a ospitare, secondo l'indicazione del C.O.N.I., gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
- b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;
- c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali» (art. 1, primo comma).

Gli interventi per gli impianti destinati a ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio sono realizzati «secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del C.O.N.I., dal Ministro del turismo e dello spettacolo», «presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni» e quindi «adottato con decreto del Ministro del turismo (art. 1, terzo comma).

Gli interventi per gli altri impianti sono realizzati «secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo», formulati sulla base di criteri e parametri «definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo» (art. 1, quarto comma).

I programmi, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 (o meglio, a quanto sembra, i programmi diversi da quelli relativi agli impianti che ospiteranno gli incontri del campionato mondiale di calcio) sono «elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del C.O.N.I. e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché l'A.N.C.I. e l'U.P.I. che devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione».

Il sesto comma dell'art. 1 autorizza una spesa di 10 miliardi per il 1987, 30 miliardi per il 1988 e 30 miliardi per il 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al primo comma, lett. a) (impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di calcio), contributi «concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici».

L'art. 2 a sua volta autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato, ai comuni, per la realizzazione di impianti destinati a ospitare incontri del campionato mondiale di calcio, e ai comuni, loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli altri interventi (primo comma).

Per tali ultimi interventi sono altresì previsti contributi in capitale a enti pubblici e ad associazioni ed enti sportivi o di promozione sportiva (secondo comma).

L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere agli enti pubblici locali e ad altri enti pubblici e ad associazioni ed enti sportivi o di promozione sportiva mutui assistiti da un contributo statale, concesso in base ai programmi di cui all'art. 1. Per la concessione di tale contributo è autorizzata la spesa di 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, «da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo» (comma 1/-ter).

Un contributo statale «pari all'intera rata di ammortamento» assiste i mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo per la costruzione di impianti destinati a ospitare incontri del campionato mondiale di calcio (comma 2-bis dell'art. 2). L'ultimo comma dell'art. 2 prevede il finanziamento a carico del F.I.O. di grandi strutture, su domanda da inoltrare al Ministro del turismo.

Gli artt. 2-bis e 2-ter dettano talune norme procedurali e sostanziali in ordine alla realizzazione degli impianti. L'art. 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario, ammontante a 30 miliardi per il 1987, a 125 miliardi per il 1988 e a 170 miliardi per il 1989 attingendo ad accantonamenti intitolati «contributo per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base», «contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù», «opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

L'art. 3-bis detta disposizioni di natura fiscale.

La violazione delle competenze regionali, perpetrata con le disposizioni ora ricordate, è talmente palese da non richiedere lunghe dimostrazioni.

Il provvedimento impugnato in sostanza prevede programmi per la realizzazione di impianti sportivi, formulati e approvati esclusivamente da organi dello Stato. Per gli interventi relativi agli impianti destinati a ospitare incontri del campionato mondiale di calcio il programma è formato su indicazione tecnica del C.O.N.I., predisposto dal Ministro e da lui adottato previo parere solo delle commissioni parlamentari (art. 1, terzo comma).

Per gli altri interventi è prevista la preventiva definizione di criteri e parametri, predisposti, su parere del C.O.N.I., ad opera del Ministro e da lui adottati previo parere delle sole commissioni parlamentari (art. 1, quarto comma).

I programmi sono poi elaborati da un comitato presieduto dal Ministro e formato esclusivamente da esponenti di amministrazioni ed enti statali, mentre alle regioni è chiesto un semplice parere, insieme all'A.N.C.I. e all'U.P.I., parere da esprimersi entro un termine brevissimo (art. 1, quinto comma).

In ogni caso la concessione dei contributi in capitale è disposta dal Ministro (art. 1, sesto comma), e i fondi relativi a tali contributi, nonché agli oneri di ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti e ai contributi sui mutui dell'Istituto per il credito sportivo, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo (art. 2, commi 1-ter e 2).

Sia la programmazione degli interventi (non solo in via generale, ma mediante decisioni specifiche e di dettaglio), sia l'erogazione dei contributi, sia il finanziamento totale o parziale delle opere, sono dunque avvocati ad organi statali.

Ora, anche a voler ammettere la possibilità per lo Stato di effettuare interventi di spesa nelle materie di competenza regionale (in contrasto peraltro con il principio sancito dall'art. 126, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977), e a voler ammettere la legittimità — anche in un settore come quello degli impianti sportivi in cui non ricorrono finalità di politica economica nazionale di un metodo di finanziamento basato su fondi di settore — è comunque pacifico che il rispetto dell'autonomia regionale esigerebbe quanto meno che i fondi destinati agli interventi fossero ripartiti fra le regioni e da queste impiegati «con quella libertà di criteri e di valutazioni che risulti, sotto ogni profilo, pienamente compatibile con la destinazione propria del finanziamento» (sent. n. 64/1937; e cfr. anche la sent. n. 356/1985).

Nella specie, al contrario, le regioni sono completamente ignorate (salvo un parere non vincolante su alcuni soltanto dei programmi), e lo Stato si assume in proprio il compito sia di programmare sia di gestire i singoli interventi.

Ciò lede le competenze regionali in relazione a tutti i tipi di impianti e di programmi di cui il provvedimento prevede la realizzazione: anche agli impianti destinati a ospitare i campionati mondiali di calcio e a quelli destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (impianti tutti che, comunque, non sono evidentemente destinati a ospitare solo attività sportiva agonistica). Ma ancora più grave è tale lesione con riguardo agli impianti destinati a «promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali» (art. 1, primo comma, lett. c), che non hanno nemmeno una parziale destinazione ad attività agonistiche, ma rappresentano «strutture sportive di base» destinate ad attività «di interesse turistico», come si esprime lo stesso titolo del provvedimento impugnato.

Né si potrebbe cercare di giustificare tale provvedimento in nome della straordinarietà degli interventi. A parte il fatto che anche interventi «straordinari» sarebbero vincolati al rispetto del riparto costituzionale delle competenze, sta di fatto che i programmi in questione di «straordinario» hanno solo il nome: si tratta in realtà di un imponente finanziamento (per un totale di 325 miliardi), diluito nell'arco di tre anni, di programmi di realizzazione o ampliamento o completamento di impianti sportivi di ogni tipo e livello in tutto il paese, ivi comprese le strutture sportive di base (cfr. il titolo del provvedimento), per far fronte alle esigenze più diverse e generiche; e di programmi relativi ad opere che rientrano altresì a pieno titolo nella competenza regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale (art. 1, lett. e), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e art. 87 del d.P.R. n. 616/1977), oltre che in materia di turismo.

Nemmeno potrebbe invocarsi in alcun modo una supposta urgenza di realizzare le opere, per giustificare l'assunzione da parte dello Stato dei compiti di programmazione ed erogazione dei finanziamenti.

A parte il fatto, ancora una volta, che nessuna urgenza può legittimare la violazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni, in realtà nella specie non vi è alcuna specifica urgenza.

Non vi è soprattutto per i programmi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, primo comma, che riguardano impianti non destinati a ospitare nessuna particolare manifestazione sportiva vicina nel tempo, e che sono tanto poco «urgenti» da essere assoggettati ad una complessa procedura, in cui vi è una preventiva definizione di criteri e parametri ad opera del Ministro, sentiti il C.O.N.I. e le commissioni parlamentari; e una successiva elaborazione dei programmi ad opera di un comitato statale, sentite le regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. (art. 1, quarto e quinto comma).

È sintomatico poi che alle esigenze di partecipazione democratica e di riequilibrio territoriale nella formazione dei programmi il legislatore statale abbia ritenuto di soddisfare non già attraverso il riconoscimento del ruolo programmatico delle regioni, ma attraverso la previsione del parere delle commissioni parlamentari, sia sui programmi relativi agli impianti destinati a ospitare il campionato mondiale di calcio (art. 1, terzo comma), sia sui criteri per la definizione dei programmi relativi agli altri impianti (art. 1, quarto comma): coinvolgendo così organi parlamentari in una impropria attività di tipo amministrativo; confermando che non vi è alcuna specifica ragione di urgenza che possa legittimare in qualche modo una procedura derogatoria di programmazione e di finanziamento; e soprattutto spostando dalle regioni, costituzionalmente competenti, alle commissioni parlamentari — oltre che, primariamente, all'amministrazione statale e a organismi statali — i compiti di programmazione e di gestione degli interventi.

Né infine si obietti che le opere in questione sarebbero di competenza degli enti locali, e che lo Stato si limiterebbe a finanziare tali enti o a disciplinare l'esercizio del credito nei loro confronti.

Da un lato, infatti, le funzioni di programmazione e di finanziamento degli impianti sono comunque di competenza regionale, e invece sono proprio queste competenze che vengono avocate allo Stato col provvedimento impugnato.

Dall'altro lato tale provvedimento non disciplina semplicemente l'assunzione di mutui da parte degli enti locali, ma dispone l'erogazione di contributi, diretti in capitale da parte del Ministro (art. 1, sesto comma, e art. 2, secondo comma) o a carico del F.I.O. (art. 2, sesto comma); l'assunzione a totale carico dello Stato degli oneri di ammortamento di taluni mutui, il che equivale ad un finanziamento diretto delle opere (art. 2, commi 1 e 2-bis, e art. 2-bis, quarto comma); l'erogazione di contributi statali diretti ad agevolare l'accesso al credito fornito dall'Istituto per il credito sportivo non solo da parte degli enti locali ma anche di altri enti pubblici, di società ed enti sportivi e di promozione sportiva (art. 2, comma 1-ter, in relazione all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50), in violazione palese della competenza regionale, specificata dall'art. 109 del d.P.R. n. 616/1977, in tema di interventi per agevolare l'accesso al credito, di disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, di determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e di controlli sulla sua destinazione; e ancora, infine, l'applicazione alle opere in questione di procedure semplificate di localizzazione e di approvazione (art. 2-bis, secondo comma), incidendo così anche sulle competenze regionali in materia di urbanistica e di lavori pubblici (artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 8/1972; artt. 80 e 87 del d.P.R. n. 616/1977).

Sotto ogni profilo, dunque, il provvedimento impugnato appare illegittimo e lesivo delle competenze legislative, programmatiche e amministrative e dell'autonomia finanziaria e di spesa della regione.

P. Q. M.

*la regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 2-bis del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, come modificato dalla legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65, nelle parti in cui prevedono che la definizione dei criteri e parametri per la formulazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva, nonché la predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei programmi medesimi, avvengano ad opera del Ministro del turismo e dello spettacolo e di organismi statali anziché ad opera della regione; nonché nelle parti in cui prevedono la concessione di contributi in capitale, l'assunzione degli oneri di ammortamento di mutui, o la concessione di contributi sull'ammortamento di mutui, da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo anziché da parte della regione; l'accesso, per il finanziamento di piani di costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, al Fondo investimenti e occupazione (F.I.O.) su domanda da inoltrarsi al Ministero del turismo e dello spettacolo anziché per il tramite e su proposta della regione; lo stanziamento di somme per il finanziamento di detti programmi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'erogazione diretta, anziché prevederne il riparto fra le regioni e l'impiego da parte di queste ultime.*

Roma, addì 3 aprile 1987

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

Ordinanza emessa il 18 novembre 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Palmieri Claudio contro l'Ufficio del registro atti pubblici di Firenze (Reg. ord. n. 128/1987).

Art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: Imposta incremento valore immobili - posizione dell'acquirente dell'immobile di fronte alla pretesa fiscale nei confronti del venditore - privilegio gravante sull'immobile a garanzia del pagamento del credito d'imposta - mancata previsione della notifica dell'avviso di accertamento all'acquirente (artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Claudio Palmieri avverso ingiunzione art. 85000207 dell'Ufficio registro atti pubblici di Firenze, notificata il 23 luglio 1985;

Letti gli atti;

Sentiti i rappresentanti del ricorrente (avv. Modena) e dell'ufficio (dott. Casaglia);

Udito il relatore Sergio;

#### RITENUTO IN FATTO

Con atto del 15 ottobre 1985 Claudio Palmieri ricorreva a questa C.T. avverso l'ingiunzione art. 85000207 notificatagli il 23 luglio 1985 dall'uff. registro atti pubblici di Firenze nonché avverso il relativo atto di precetto notificatogli il 20 settembre 1985.

Il ricorrente esponeva che con atto Sandrucci dell'11 novembre 1980 aveva acquistato dalla sig.ra Maria Innocenti un immobile posto in Castiglione della Pescaia; che in data 29 luglio 1982 aveva presentato istanza di condono a sensi del d.-l. n. 429/1982 ed aveva successivamente versato le imposte di registro, trascrizione catasto liquidategli in via complementare dall'ufficio; che in data 15 febbraio 1984 l'ufficio gli aveva notificato, ai soli effetti Invim, un accertamento di valore con il quale il valore dichiarato in L. 130.000.000 era elevato a L. 220.000.000; che successivamente l'ufficio aveva notificato avviso di liquidazione dell'Invim, sopratassa ed interessi per complessive L. 22.493.000 dovute in via complementare a seguito della intervenuta definitività dell'accertamento per mancata opposizione della venditrice; che, non avendo la venditrice (unico soggetto debitore) provveduto al pagamento, l'ufficio aveva notificato ad esso ricorrente (nella sua qualità di terzo possessore dell'immobile ed in dichiarato esercizio del privilegio sancito dall'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972) prima l'ingiunzione di pagamento e poi il precetto, *ut supra* specificamente impugnati in questa sede.

Il ricorrente, tanto premesso, denunciava l'illegittimità costituzionale della normativa applicata dall'ufficio e chiedeva che questa c.t., previa remissione degli atti alla Corte, accertasse l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'atto di precetto impugnati, la inesistenza di un credito dell'ufficio per Invim, sopratasse ed interessi, la inesistenza del diritto al privilegio sull'immobile acquistato da esso ricorrente e volesse comunque condannare l'amministrazione finanziaria a restituire le somme che risultassero eventualmente pagate indebitamente per tali titoli, con gli accessori di legge.

All'udienza odierna era preso atto della documentazione versata dal ricorrente a prova del pagamento della somma di L. 24.660.000 effettuato il 13 novembre 1985 da esso Palmieri al dichiarato scopo di interrompere l'esecuzione immobiliare forzata a suo danno e con esplicita riserva di rivalsa (cfr. ricevuta di pagamento dell'uff. registro e r.a.r. del Palmieri a tale ufficio).

Il rappresentante dell'ufficio, correggendo l'inesatta informativa di cui alla nota del 16 maggio 1986, dava atto in udienza che l'imposta complementare Invim non era stata accolta dal debitore principale, bensì dall'acquirente dell'immobile con esplicita riserva di rivalsa.

#### OSSERVA IN DIRITTO

La c.t. che le doglianze mosse dal ricorrente in punto di legittimità costituzionale della normativa applicata dall'Ufficio sono del tutto pertinenti e rilevanti, nonché non manifestamente infondate.

Giova ricordare infatti che, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 643/1972, soggetto passivo dell'imposizione Invim è «l'alienante a titolo oneroso o l'acquirente a titolo gratuito». In forza poi dell'art. 27 del medesimo d.P.R. è espressamente sancita la nullità di qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta Invim. Ciò nondimeno, l'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972 istituisce a carico dell'immobile trasferito (e cioè, in buona sostanza, in danno di chi — come l'acquirente a titolo oneroso — non è soggetto passivo di imposta) un privilegio in favore del credito Invim.

La norma che tale privilegio dispone (art. 28) appare sicuramente contraddittoria a quella, superiormente richiamata, che sancisce la intrasferibilità dell'imposta (art. 27). Non può infatti non apparire incoerente vietare, da un lato, il trasferimento dell'onere, e consentire dall'altro all'amministrazione finanziaria di agire *in executivis* contro colui che non è, e non potrebbe mai essere, soggetto passivo dell'Invim.

La norma istitutiva del privilegio (art. 28) consente di assoggettare ad esecuzione il bene trasferito a titolo oneroso, prescindendo da ogni partecipazione dell'acquirente alla fase — anche contenziosa — di accertamento del tributo.

La normativa in oggetto appare, per ciò solo, in contrasto con i principi richiamati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, secondo cui la difesa del cittadino è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e contro qualsiasi provvedimento amministrativo è ammessa tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi. È appena il caso di ricordare che la procedura di accertamento viene espletata nei soli confronti di colui (alienante a titolo oneroso) che risulta essere il soggetto passivo di imposta e che ad essa non viene ritenuto legittimato a partecipare l'acquirente dell'immobile e ciò malgrado il privilegio gravante sul medesimo.

Il sistema normativo appare pertanto in contrasto, oltre che con i richiamati artt. 24 e 113 della Costituzione, anche con l'art. 53 della Costituzione, giacché prescinde dal riscontro della effettiva capacità contributiva di colui che — per l'esercizio del privilegio da parte della Finanza — risulterà essere il vero soggetto inciso dal tributo.

Le eccezioni del ricorrente appaiono non manifestamente infondate e risultano palesemente rilevanti ai fini del decidere il ricorso del Palmieri, il cui oggetto è poco sopra specificamente precisato.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte riguardante la costituzione di un privilegio come previsto dall'art. 28, in relazione al contenuto degli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza, à cura della segreteria, al ricorrente, all'Ufficio registro atti pubblici di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 18 novembre 1986

(Seguono le firme)

87C0360

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dal tribunale di Brescia - sezione promiscua, nel procedimento civile vertente tra Ambrosetti Bernardo ed altro e Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio (Reg. ord. n. 129/1987).*

**Art. 140 del c.p.c. - Notificazione - irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia - momento del perfezionamento della notifica e sua efficacia in relazione alle modalità di esecuzione di essa ex legge n. 890/1982 (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2545 del ruolo generale affari civili per l'anno 1983 e promossa da Ambrosetti Bernardo, Ambrosetti Adolfo col proc. dom. avv. Bergamini, Flaminio Valseriati, attori contro la Banca Popolare Palazzolo sull'Oglio con proc. dom. avv. Mario Castelli convenuta.

Rilevato che con atto notificato il 18 maggio 1983 Ambrosetti Bernardo e Ambrosetti Adolfo hanno convenuto in giudizio avanti al tribunale di Brescia la Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di detto tribunale il 19 marzo 1983, concernente il pagamento della somma di L. 95.023.781, oltre interessi, e spese, quale saldo debitore del c.c. n. 01/15047, sostenendo di nulla dovere alla banca ingiungente.

Costituitasi in giudizio con comparsa 11 luglio 1983 la Banca Popolare di Palazzolo ha fra l'altro eccepito la inammissibilità della opposizione ordinaria in esame in quanto tardivamente proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del decreto, ed ha poi contestato nel merito il fondamento della opposizione.

La causa è stata rimessa al collegio per la decisione in merito alla suddetta eccezione, a norma dell'art. 187, terzo comma, del c.p.c.

Ritenuto che la Banca opposta ha osservato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a norma dell'art. 140 del c.p.c. presso la residenza degli ingiunti in data 22 aprile 1983, posto che in tale data risultano espletate dall'ufficiale giudiziario le formalità previste dalla citata norma, e da ciò ha dedotto la tardività della opposizione (in quanto il relativo atto è stato notificato oltre il termine di legge da quella data); gli opposenti hanno replicato che la notifica si è invece perfezionata solo al momento del ritiro del piego raccomandato presso l'ufficio postale nel quale il piego stesso era stato depositato, e quindi in data 29 aprile 1983, così che il termine per l'opposizione ha iniziato a decorrere solo da quel momento, con conseguente tempestività dell'opposizione notificata il 18 maggio 1983.

Gli opposenti in particolare hanno osservato che:

1) l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, per le notificazioni di atti a mezzo posta, prevede che in caso di temporanea assenza del destinatario l'agente postale rilasci avviso al destinatario stesso e depositi il piego nell'ufficio postale, e aggiunge espressamente che la notificazione si ha per eseguita solo decorsi dieci giorni dalla data del deposito, o alla data di ritiro del piego, se effettuata prima di quel termine;

2) l'art. 10 della stessa legge prevede che la suddetta disposizione si applica, in quanto compatibile, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari;

3) il diverso termine di efficacia della notifica deve quindi applicarsi anche alla raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della notifica ex art. 140 del c.p.c., con conseguente modifica del sistema originariamente previsto da detta norma.

Ritenuto al contrario che la tesi sostenuta dagli opposenti non può essere condivisa in quanto:

1) l'estensione operata dall'art. 10 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguarda le modalità degli atti connessi alle notifiche e non gli effetti della specifica forma di notifica adottata, e non può quindi automaticamente incidere sul sistema di cui all'art. 140 del c.p.c., modificandolo, posto che la notifica effettuata in base a tale norma si perfeziona con la semplice spedizione della raccomandata, mentre resta irrilevante l'effettiva consegna di questa al destinatario (e ciò anche secondo la costante e recente giurisprudenza della Corte di cassazione, ad es. sentenza 14 dicembre 1985, n. 6338);

2) ciò è indirettamente confermato dalla stessa legge n. 890/1982 là dove, all'art. 15, ha introdotto modifiche coerenti con le previsioni dell'art. 8 solo ed esplicitamente con riferimento all'art. 169 del c.p.p., e non anche all'art. 140 del c.p.c., che non ha quindi inteso modificare.

Ritenuto peraltro che:

1) per effetto della nuova disciplina della notifica a mezzo posta si determina una obbiettiva non razionale disparità di trattamento fra chi riceva la notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. e chi la riceva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 posto che nel primo caso, ferma restando la data del deposito e dell'affissione dell'avviso, trascorrono a suo favore da tale momento dieci giorni di tempo (durante i quali può venire a conoscenza del deposito) prima che inizino a decorrere i termini per le proposizioni di azione giudiziaria, mentre nella seconda ipotesi, pur in presenza di analoghe modalità di notifica (avviso alla casa di abitazione e deposito presso la casa comunale) detti termini iniziano subito a decorrere dal compimento delle modalità stesse accompagnate dal mero invio della raccomandata e senza possibilità di godere di un ulteriore spazio di 10 giorni per venire a conoscenza della notifica;

2) è noto a questo tribunale che con sentenza in data 15 luglio 1975, n. 213, la Corte costituzionale ebbe già a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del c.p.c. sollevata da altro giudice, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendo la Corte rilevato che la notifica a mezzo posta non prevede affatto per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dalla norma in esame;

3) appare tuttavia necessario riesaminare la questione alla luce della nuova disciplina dettata per la modifica a mezzo posta dalla legge n. 89/1982: infatti la citata sentenza della Corte faceva riferimento a quanto allora previsto dall'art. 175 del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, secondo il quale la notifica al destinatario momentaneamente assente si aveva per eseguita al momento dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e dopo che di tale operazione era fatta menzione sull'avviso di ricevimento, così come nel caso di cui all'art. 140 del c.p.c. se ne fa menzione nella relata dell'ufficiale giudiziario;

4) è vero quindi che in precedenza le due diverse forme di notifica prevedevano 2 procedure del tutto analoghe e non offrivano al destinatario maggiori garanzie, ma tale conclusione non sembra più valida con riguardo alle previsioni dell'art. 8 della legge n. 390/1982: nell'attuale sistema, infatti, lo schema della notifica è identico: se il destinatario e le persone autorizzate a ricevere l'atto sono assenti si ha il deposito di copia dell'atto nella casa comunale (oppure in caso di notifica a mezzo posta, presso l'ufficio postale) accompagnato dall'affissione di avviso alla porta di

ingresso; oltre a questo nel caso dell'art. 140 del c.p.c. si ha il mero invio di una lettera raccomandata (e con ciò la notifica è perfezionata in quello stesso momento) mentre nel caso della notifica a mezzo posta affinché la notifica si abbia per eseguita decorrono altri dieci giorni durante i quali il destinatario può, trovato l'avviso, recarsi all'ufficio postale e prendere concreta conoscenza dell'atto notificato (e solo da quel momento decorrono a suo carico i termini per eventuali azioni;

5) ciò che determina la disparità, quindi, è la mancata previsione dello spazio di 10 giorni dal compimento delle modalità, in sostanza identiche nei due casi, e non dalla ricezione della raccomandata; unica residua differenza, ma irrilevante ai fini indicati e non sufficiente a giustificare un così diverso trattamento, è invero rappresentata dal fatto che suddette modalità di notifica sono in un caso svolte dall'ufficiale giudiziario e nell'altro dall'agente postale.

Ritenuta quindi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 140 del c.p.c. in relazione all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento, a svantaggio del destinatario, rispetto a quanto previsto per la notifica a mezzo posta.

Ritenuto inoltre che la questione così sollevata è rilevante nel presente giudizio in quanto la tempestività e la conseguente ammissibilità della opposizione ad ingiunzione dipendono proprio dalla individuazione della data dalla quale deve ritenersi perfezionata la notifica del decreto effettuata ex art. 140 del c.p.c.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del c.p.c. in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del giudizio, e sia comunicata ai Presidenti delle Camere.*

Brescia, addì 23 ottobre 1986

(Seguono le firme)

87C0361

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1987 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Mongarli Alberto ed altri e I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 130/1987).*

**Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.**

**Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 23 ottobre 1986 da Mongarli Alberto, De Marzi Piero, De Marzi Paolo, Longhin Leonardo, Sabini Maurizio, Michelotto Michelina, Caputo Flavio, Palmieri Mariarosa, Causin Severino, Fanzago Armando, Quaggio Adriana, Scanferla Lino, Boccanegra Ugo, Fabris Francesco, Rigo Sergio, Giommoni Vera, Malocco Ignazio, Fabris Cristiano, Massari Giovanna, Toso Giusto, Toso Renato, Danieli Plinio, Trevisan Giovanni, Guida Raffaele, Biasin Lorenzo, Pagliarini Michele, Mazzarotto Giuseppe, Mari Giampaolo, Minotto Luciano, Gusso Paolo Francesco, Pesce Fiorenzo, Pualetto Gianni, Talluto Gloria, Serena Ernesta, Zambon Francesca, Santagostino Attilio, Cadenti Mino, Pamio Roberto, Arter Alberto, Paveggio Maurizio, del Vicario Barbara, Rossi Luca, Pozzo Alessandro, Ave Mara, Pellegrini Alberto, Ceolin Marino, Todesco Luigi, Seno Romaldo, Vallot Marino, Rigo Amedeo, Ferrazzi Laura, Bidon Ettore, Zambon Del Maschio Alessandro, Mainardis Pietro, Cappai Iginio Giuseppe, Lucatello Bruno, Caneva

Patrizia, Pevere Daniela, Biancon Claudio, Artico Ruggero, Bellavitis Giorgio, Gaiatto Daniele, Di Thiene Clemente, Semi Franca, Pellizzon Italo, Zago Federico, Niero Luciana, Bernacchia Romano, Toccoli Marta, Trevenzoli Luciano, Barbon Roberto, Fornasiero Gabriele, Valentini Mario, Gherardi Gilberto, Bonaldi Alfiero, De Luigi Alessandro, Todeschini Massimo, Handjief Claudio, Zaggia Michele, Ciccarese Euro, Dolcetta Paolo, Pittaluga Franca, Fabbri Giovanni Battista, Piazza Renzo, Chirivi Romano, Fabris Fabrizio, Dell'Olivo Giampietro, Valle Fernanda, Los Sergio, Burba Marino, Mancuso Francesco, Norzi Vittorio, Drigo Ermes, Pastor Valeriano, Martinoli Gianvittorio, Da Lio Francesco, Manfron Vittorio, Scarmoncin Giorgio Luciano, Roccatagliata Gianfranco, Cedolini Mario, Crovato Erasmo, Giacomazzi Pietro, Canovaro Roberto Luigi, Della Puppa Gianfranco, Angelico Patrizia, Toffolutti Renzo, De Toni Alessandra, De Dominicis Giovanni Battista, Cristinelli Giuseppe, Capogrosso Giovanni, Creazza Giuseppe, Jogna Luciano, Zan Bruno, assistiti dai procuratori domiciliatari avv. F.P. Rossi e dott. proc. L. Tosi che li rappresentano e difendono per mandato al ricorso, ricorrenti contro l'I.N.P.S., assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Mascia che lo rappresenta e difende per mandato alla comparsa di costituzione, e contro il Ministero del tesoro, assistito dall'avvocatura dello Stato, convenuti.

Oggetto: accertamento obbligo assicurativo.

#### *Conclusioni di parte ricorrente.*

Previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità degli artt. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1981, n. 181; art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 643, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1985, n. 790, siccome contrastanti con gli artt. 2, 3, 23, 32, 38 secondo comma, 53 e 76 della Costituzione e previa disapplicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, in quanto emanato in difetto di legge delega a norma dell'art. 57, secondo comma, della legge n. 833/1978; nonché previo sequestro liberatorio delle somme pretese dall'I.N.P.S. a titolo di contributi sociali di malattia incidenti sul reddito libero-professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 687 del c.p.c., accertarsi e dichiararsi l'assoluta inesistenza giuridica dell'obbligo di versare i contributi sociali di malattia in misura percentuale con ogni conseguente statuizione di legge.

Spese, diritti ed onorari rifusi.

#### *Conclusioni per l'I.N.P.S.*

- 1) Respingersi il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.
- 2) In via subordinata, respingersi comunque l'istanza di sequestro ex art. 687 del c.p.c.
- 3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

#### *Conclusioni per il Ministero del tesoro*

In via principale: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione del tesoro, consentendo che la stessa partecipi alla causa come intervenuta *ad adiuvandum*.

Nel merito: dichiarate inammissibili o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rigettarsi il ricorso perché infondato.

In ogni caso: dichiararsi inammissibile l'istanza di sequestro ex art. 684 c.p.c. o comunque rigettarla perché infondata.

Con rifusione di spese e compensi in lite.

#### PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 17 febbraio 1986 alcuni liberi professionisti ed altri pubblici impiegati convenivano in giudizio avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro perché venisse accertata l'inesistenza dell'obbligo di versare i contributi sociali di malattia all'I.N.P.S., previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria dell'incostituzionalità degli artt. 3 del d.-l. n. 633/1979 convertito in legge n. 33/1970, 12 del d.-l. n. 402/1981 convertito in legge n. 537/1981, 14 della legge n. 181/1982, 14 della legge 643/1983 convertito nella legge n. 638/1983, 7 del d.-l. n. 790/1985 e previa disapplicazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 538/1981 in quanto emanato in difetto della legge di delega con richiesta di sequestro liberatorio delle somme pretese dall'I.N.P.S.

Instaurato regolare contraddittorio con gli enti convenuti, i quali resistevano a tutte le deduzioni attoree, nelle more del giudizio, in seguito all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i ricorrenti adducevano ulteriori argomentazioni in ordine al dubbio sulla illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 41/1986, in relazione agli artt. 3, 23, 35 e 53 della Costituzione.

All'udienza di discussione veniva formulata riserva da parte del giudicante con successiva emanazione della presente ordinanza.

#### OSSERVAZIONI DI DIRITTO

Le questioni relative alla costituzionalità del sistema normativo anteriore alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed, in particolare delle norme richiamate in premessa, essendo state già esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza 1º luglio 1986, n. 167, e non ravvisandosi nuovi diversi profili di incostituzionalità appaiono, allo stato, improponibili.

Per quanto concerne, invece, la legge sopravvenuta, l'applicazione alla stessa nella specie controversa appare indiscutibile, dal momento che l'azione è diretta ad un accertamento negativo dell'obbligo di pagare i cosiddetti contributi sociali di malattia attualmente disciplinati dalla legge n. 41/1986, con conseguente fondamentale rilevanza, nel giudizio in atto, della verifica della sussistenza o meno delle condizioni che ne giustifichino la concreta operatività ed, innanzitutto del sindacato di legittimità costituzionale sulle norme della legge stessa che direttamente operano sulle posizioni giuridiche azionate.

Ritenuta, dunque, la rilevanza delle questioni sollevate, in ordine alla fondatezza delle stesse, si osserva che la definizione della natura giuridica del contributo non può essere individuata in via generale ma deve essere sempre riferita al sistema compiuto di norme e di istituti nell'ambito del quale deve operare secondo l'indirizzo seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167/1986, ove è stata esclusa la natura tributaria del contributo malattia proprio in relazione al complesso di norme in oggetto che anteriormente alla legge n. 41/1986 costituivano la fonte degli obblighi contributivi contestati dai ricorrenti, dal momento che tale convinzione non può derivare dai principi generali, in base ai quali il «contributo», in sé, può essere definito, alla stregua dei principi della dottrina prevalente, come una prestazione che l'ente pubblico impone al cittadino che faccia parte di un gruppo che consegue un determinato vantaggio da un servizio prestato spontaneamente dall'ente impositore, con la caratteristica della non frazionalità del vantaggio fra i componenti singoli del gruppo e da tale nozione dovrebbe desumersi la natura tributaria, in senso lato, del contributo.

Qualora l'interesse di un gruppo sia riferito ai bisogni dei titolari di posizioni inerenti ad attività lavorativa il contributo assume connotazioni previdenziali e come tale è stato definito da autorevole dottrina (Levi Sandri L.R.) quale quota partecipativa al costo del fattore lavoro sul piano economico e quale elemento del rapporto assicurativo collegato alla prestazione lavorativa ma da essa distinta, sul piano giuridico.

L'imposta può essere definita come una parte di ricchezza che i cittadini versano obbligatoriamente allo Stato ed agli enti pubblici con poteri impositivi per provvedere alla soddisfazione dei bisogni collettivi.

La tassa differisce dal contributo perché la prima paga o contribuisce a pagare un servizio volontariamente richiesto dell'inciso mentre il secondo prescinde dalla richiesta del servizio che non è libera.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere, da una parte, l'irrilevanza del *nomen iuris* adottato dal legislatore per qualificare un obbligo imposto ai cittadini e, dall'altra parte, l'eterogeneità delle caratteristiche sostanziali del contributo che, comunque, in ogni caso, può assumere o meno natura tributaria, a seconda del regime attribuitogli nell'ordinamento generale e nei sistemi particolari.

Con riguardo al servizio sanitario, inteso secondo le linee programmatiche indicate nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, la cui finalità è quella di tutelare il bene salute nella sua globalità per quanto concerne sia gli aspetti individuali che quelli sociali, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, con soddisfacimento dei bisogni collettivi oltre che individuali riconducibili al bene anzidetto, la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è suscettibile di assumere le caratteristiche dell'imposta e quella della tassa a seconda che si riferisca ai bisogni collettivi o a quelli individuali.

Particolare rilievo assume il riconoscimento del diritto del singolo alle prestazioni sanitarie nella misura prevista dalla legge in condizioni di parità, a prescindere dal versamento dei «contributi»; pertanto le prestazioni stesse costituiscono un vero e proprio servizio pubblico, in vista del quale si giustifica la «completa fiscalizzazione degli oneri sociali» di malattia di cui all'art. 76 II) comma 1; n. 833/1978 e che, a prescindere dai tempi di attuazione più o meno lunghi, rappresenta una significativa tendenza verso un'evoluzione del sistema assicurativo, alla luce della quale vanno interpretati gli interventi legislativi relativi al finanziamento della spesa sanitaria. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che nelle leggi finanziarie non si rinviene alcuna distinzione fra la spesa sanitaria coperta dalla contribuzione e quella non coperta mentre viene indicato il dato complessivo della spesa medesima e, la mancanza di alcun riferimento alle entrate contributive, esclude una loro finalizzazione specifica diversa da quella delle entrate di natura tributaria. Inoltre il pagamento dei tickets, i quali presentano le connotazioni della tassa, sulle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e medico-specialistiche, non potrebbe giustificarsi nell'ambito di un sistema mutualistico.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), conferma la tendenza verso la completa, fiscalizzazione degli oneri inerenti al servizio sanitario, dal momento che assoggetta all'obbligo di «contribuzione» il reddito comunque prodotto per tutte le categorie sociali e determinato con i criteri utilizzati per l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, I.R.P.E.F., cui la legge si riferisce espressamente.

Il sistema fiscale o parafiscale così introdotto esige una coerente regolamentazione degli istituti, relativi, il cui regime deve essere fondato sui principi dell'imposizione fiscale.

Le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 41/1986 appaiono contrastanti con i principi costituzionali sanciti negli articoli 3 e 53 della Costituzione, essendo previsto un trattamento differenziato con riguardo alle categorie professionali e non all'entità del reddito: soltanto per i lavoratori autonomi è previsto un minimale di contribuzione, secondo quanto stabilito al dodicesimo comma, con violazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, in base al quale il concorso alle spese pubbliche è riferito alla capacità contributiva, nonché del principio di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto se l'individuazione dei soggetti obbligati deve riferirsi al dato oggettivo del reddito, (capacità contributiva) non sono ammissibili discriminazioni in relazione alla qualità soggettive degli interessi mentre le disposizioni di cui al comma ottavo e nono della legge n. 41/1986 si fondano esclusivamente su distinzioni delle posizioni professionali che non sempre comportano, in realtà, maggior reddito.

Inoltre il principio della progressività di cui all'art. 53, secondo comma, della Costituzione risulta completamente negletto mentre si afferma il criterio opposto secondo il quale per redditi superiori ad una determinata somma l'obbligo di contribuzione si riduce fino a zero, come si evince dalle disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'art. 31 in esame.

*P. Q.M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi ottavo, nono e quattordicesimo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che alle parti.*

Venezia, addì 16 gennaio 1987

(Seguono le firme)

87C0362

*Ordinanza emesa il 16 gennaio 1987 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Carraro Luciano ed altri e I.N.P.S. ((Reg. ord. n. 131/1987).*

**Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.**

**Art. 31, commi 8, 9 e 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 29 aprile 1986 da Carraro Luciano, Valier Paola, Valli Zillio, Tagliaro Ezio, Daneluzzi Bruno, Lepscky Enrico, assistiti dal procuratore domiciliatario avv. Z. Forlati che li rappresenta e difende per mandato al ricorso, ricorrenti, contro l'I.N.P.S., assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Mascia che lo rappresenta e difende per mandato alla comparsa di costituzione, convenuto.

Oggetto: accertamento obbligo contributivo.

*Conclusioni di parte ricorrente.*

Previ gli adempimenti di legge e l'evocazione in giudizio dell'I.N.P.S.; previa remissione alla Corte costituzionale del processo per il giudizio sulle eccezioni di costituzionalità delle norme attualmente in vigore e di quelle che saranno emanate in *subiecta* materia dopo la proposizione della domanda condanni l'I.N.P.S. a restituire, per quanti di ragione, tutti i contributi già versati e che saranno versati nel corso del giudizio, ai ricorrenti, col danno da svalutazione monetaria e gli interessi su tutte le somme di cui sarà condanna, semplici dal di del dovuto alla domanda a composti dalla domanda al saldo.

Vittoria di spese e sentenza esecutiva.

*Conclusioni per l'I.N.P.S.*

- 1) Rigettarsi il ricorso, dichiarando infondate tutte le domande e le eccezioni formulate.
- 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

## PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato in data 29 aprile 1986 Luciano Carraro, Valier Paola, Valli Zillio, Tagliaro Ezio, Daneluzzi Bruno, Lepsky Enrico adivano il pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, perché in contraddittorio con l'I.N.P.S., venisse accertata l'insussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi di malattia, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale delle relative norme in vigore.

L'I.N.P.S., costituitasi in giudizio resisteva a tutte le deduzioni avversarie. All'udienza del 16 gennaio 1987 veniva formulata riserva sulle questioni di costituzionalità con successiva emanazione della presente ordinanza.

## OSSERVAZIONI IN DIRITTO

L'accertamento richiesto dai ricorrenti è direttamente dipendente dall'operatività o meno della normativa introdotta dalla legge n. 41/1986, con conseguente rilevanza delle questioni di costituzionalità relative alla normativa stessa.

Ritenuta, dunque, la rilevanza delle questioni sollevate, in ordine alla fondatezza delle stesse, si osserva che la definizione della natura del contributo non può essere individuata in via generale ma deve essere sempre riferita al sistema compiuto di norme e di istituti nell'ambito del quale deve operare, secondo l'indirizzo seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167/1986, ove è stata esclusa la natura tributaria del contributo malattia proprio in relazione al complesso di norme in oggetto che anteriormente alla legge n. 41/1986 costituivano la fonte degli obblighi contributivi contestati dai ricorrenti, dal momento che tale convinzione non può derivare dai principi generali, in base ai quali il «contributo», in sé, può essere definito, alla stregua della dottrina prevalente come una prestazione che l'ente pubblico impone al cittadino che faccia parte di un gruppo che consegue un determinato vantaggio da un servizio prestato spontaneamente dall'ente impositore, con la caratteristica della non frazionabilità del vantaggio fra i componenti singoli del gruppo e da tale nozione dovrebbe desumersi la natura tributaria in senso lato del contributo.

Qualora l'interesse di un gruppo sia riferito ai bisogni dei titolari di posizioni inerenti ad attività lavorativa il contributo assume connotazioni previdenziali e, come tale, è stato definito da autorevole dottrina (Levi Sandri L.R.) quale quota partecipativa al costo del fattore lavoro, sul piano economico e quale elemento del rapporto assicurativo collegato alla prestazione lavorativa ma da essa distinta, sul piano giuridico.

L'imposta può essere definita come una parte di ricchezza che i cittadini versano obbligatoriamente allo Stato ed agli enti pubblici con poteri impositivi per provvedere alla soddisfazione dei bisogni collettivi.

La tassa differisce dal contributo perché la prima paga o contribuisce a pagare un servizio volontariamente richiesto dall'inciso mentre il secondo prescinde dalla richiesta del servizio che non è libera.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere da una parte, l'irrilevanza del *nomen iuris* adottato dal legislatore per qualificare un obbligo imposto ai cittadini e, dall'altra parte, l'eterogeneità delle caratteristiche sostanziali del contributo che, comunque, in ogni caso, può assumere o meno natura tributaria, a seconda del regime attribuitogli nell'ordinamento generale e nei sistemi particolari.

Con riguardo al servizio sanitario, inteso secondo le linee programmatiche indicate nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, la cui finalità è quella di tutelare il bene salute nella sua globalità, per quanto concerne sia gli aspetti individuali che quelli sociali, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, con soddisfacimento dei bisogni collettivi oltre che individuali riconducibili al bene anzidetto, la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è suscettibile di assumere le caratteristiche dell'imposta e quella della tassa, a seconda che si riferisca ai bisogni collettivi o a quelli individuali.

Particolare rilievo assume il riconoscimento del diritto del singolo alle prestazioni sanitarie nella misura prevista dalla legge in condizioni di parità, a prescindere dal versamento dei «contributi»; pertanto le prestazioni stesse costituiscono un vero e proprio servizio pubblico, in vista del quale si giustifica la «completa fiscalizzazione degli oneri sociali» di malattia di cui all'art. 76 II) comma 1; n. 833/1978 e che, a prescindere dai tempi di attuazione più o meno lunghi, rappresenta una significativa tendenza verso un'evoluzione del sistema assicurativo, alla luce della quale vanno interpretati gli interventi legislativi relativi al finanziamento della spesa sanitaria. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che nelle leggi finanziarie non si rinviene alcuna distinzione fra la spesa sanitaria coperta dalla contribuzione e quella non coperta mentre viene indicato il dato complessivo della spesa medesima e, la mancanza di alcun riferimento alle entrate contributive, esclude una loro finalizzazione specifica diversa da quella delle entrate di natura tributaria. Inoltre il pagamento dei *tickets*, i quali presentano le connotazioni della tassa, sulle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e medico-specialistiche, non potrebbe giustificarsi nell'ambito di un sistema mutualistico.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986, conferma la tendenza verso la completa fiscalizzazione degli oneri inerenti al servizio sanitario, dal momento che assoggetta all'obbligo di «contribuzione» il reddito comunque prodotto per tutte le categorie sociali e determinato con i criteri utilizzati per l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, I.R.P.E.F., cui la legge si riferisce espressamente.

Il sistema fiscale o parafiscale così introdotto esige una coerente regolamentazione degli istituti relativi, il cui regime deve essere fondato sui principi dell'imposizione fiscale.

Le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 41/1986 appaiono contrastanti con i principi costituzionali sanciti negli artt. 3 e 53 della Costituzione, essendo previsto un trattamento differenziato con riguardo alle categorie professionali e non all'entità del reddito: soltanto per i lavoratori autonomi è previsto un minimale di contribuzione, secondo quanto stabilito al decimo comma, con violazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, in base al quale il concorso alle spese pubbliche è riferito alla capacità contributiva, nonché del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto, se l'individuazione dei soggetti obbligati deve riferirsi al dato oggettivo del reddito, (capacità contributiva), non sono ammissibili discriminazioni in relazione alle qualità soggettive degli interessi mentre le disposizioni di cui ai commi ottavo e nono della legge n. 41/1986 si fondano esclusivamente su distinzioni delle posizioni professionali che non sempre comportano, in realtà maggior reddito.

Inoltre il principio della progressività di cui all'art. 53, secondo comma, della Costituzione risulta completamente negletto mentre si afferma il criterio opposto secondo il quale per redditi superiori ad una determinata somma l'obbligo di contribuzione si riduce fino a zero, come si evince dalle disposizioni di cui al comma quattordicesimo dell'art. 31 in esame.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi ottavo, nono e quattordicesimo, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che alle parti.*

Venezia, addì 16 gennaio 1987

(Seguono le firme)

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1987 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Semenzato Franco e I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 132/1987).*

**Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - imposizione di natura tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato.**

**Art. 31, commi 8, 9 e 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dei liberi professionisti - criteri per la loro determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente (artt. 3 e 53 Cost.).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 14 maggio 1986 da Semenzato Franco assistito dai procuratori domiciliatari avv. F. Paolo Rossi dal dott. proc. L. Tosi che lo rappresenta e difende per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S., assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Mascia che lo rappresenta e difende per mandato alla comparsa di costituzione e contro il Ministero del tesoro assistito dall'avv.tura dello Stato, convenuti.

Oggetto: accertamento ins; obbligo contributivo.

#### *Conclusioni di parte ricorrente.*

Previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità dell'art. 63 della legge n. 833/1978 e dell'art. 31 della legge n. 41/1986 siccome contrastanti con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione e previa disapplicazione dei decreti ministeriali 9 settembre 1981, 28 ottobre 1981, 25 maggio 1983, 4 giugno 1984 e 22 dicembre 1984; nonché previo sequestro liberatorio delle somme pretese dall'I.N.P.S. a titolo di contributi sociali di malattia incidenti sul reddito dei cittadini così detti «non mutuati», ai sensi e per gli effetti dell'art. 687 del c.p.c. sia accertata e dichiarata la giuridica inesistenza, totale o parziale dell'obbligo di versare il contributo sociale di malattia nella misura prevista dalle citate disposizioni normative e regolamentari per i cittadini non mutuati, con ogni conseguente statuizione di legge.

Spese, diritti ed onorari rifusi.

#### *Conclusioni per l'I.N.P.S.*

1) Rigettarsi il ricorso che, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, si appalesa manifestamente infondato e sicuramente temerario.

2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

#### *Conclusioni per il Ministero del tesoro.*

In via preliminare: dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dal soggetto ricorrente.

In via subordinata e con riserva di impugnazione: dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione del Tesoro e che la stessa interviene nel giudizio di *adiuvandum*, dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità sollevate, rigettarsi il ricorso perché infondato.

In ogni caso, dichiararsi inammissibile l'istanza di sequestro *ex art. 684 del c.p.c.* e comunque rigettarle perché infondata.

Con rifusione di spese e compensi.

#### PREMESSE IN FATTO

Con ricorso, depositato in data 14 maggio 1986, Franco Semenzato conveniva in giudizio l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro per l'accertamento dell'insussistenza totale o parziale dell'obbligo di versare il contributo sociale di malattia nella misura prevista delle disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 41/1986, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità dell'art. 63 della legge n. 833/1978 e dell'art. 31 della legge n. 41/1986.

Instauratori regolare contraddittorio con gli enti convenuti, all'udienza di discussione il pretore formulava riserva emanando successivamente la presente ordinanza.

## OSSERVAZIONI IN DIRITTO

Le questioni relative alla costituzionalità del sistema normativo anteriore alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed, in particolare delle norme richiamate in premessa, essendo state già esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza 1º luglio 1986, n. 167, e non ravvisandosi nuovi diversi profili di incostituzionalità appaiono, allo stato, improponibili.

Per quanto concerne, invece, la legge sopravvenuta, la cui applicazione della specie controversa appare indiscutibile, dal momento che l'azione è diretta ad un accertamento negativo dell'obbligo di pagare i cosiddetti contributi sociali di malattia attualmente disciplinati dalla legge n. 41/1986, si deve ritenere la fondamentale rilevanza, nel giudizio in atto, della verifica della sussistenza o meno delle condizioni che ne giustificano la concreta operatività ed, innanzitutto del sindacato di legittimità costituzionale sulle norme della legge stessa che direttamente operano sulle posizioni giuridiche azionate.

In ordine alla fondatezza delle questioni prospettate, si osserva che la definizione della natura giuridica del contributo non può essere individuata, in via generale, ma deve essere sempre riferita al sistema compiuto di norme e di istituti nell'ambito del quale deve operare secondo l'indirizzo seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167/1986, ove è stata esclusa la natura tributaria del contributo malattia proprio in relazione al complesso di norme in oggetto che anteriormente alla legge n. 41/1986 costituivano la fonte degli obblighi contributivi contestati dai ricorrenti, dal momento che tale convinzione non può derivare dai principi generali, in base ai quali il «contributo», in sé, può essere definito, alla stregua dalla dottrina prevalente, come una prestazione che l'ente pubblico impone al cittadino che faccia parte di un gruppo che consegue un determinato vantaggio da un servizio prestato spontaneamente dall'ente impositore, con la caratteristica della non frazionalità del vantaggio fra i componenti singoli del gruppo e da tale nozione dovrebbe desumersi la natura tributaria in senso lato del contributo.

Qualora l'interesse di un gruppo sia riferito ai bisogni dei titolari di posizioni inerenti ad attività lavorativa il contributo assume connotazioni previdenziali e come tale è stato definito, da autorevole dottrina (Levi Sandri L.R.), quale quota partecipativa al costo del fattore lavoro, sul piano economico e quale elemento del rapporto assicurativo collegato alla prestazione lavorativa ma da essa distinta, sul piano giuridico.

L'imposta può essere definita come una parte di ricchezza che i cittadini versano obbligatoriamente allo Stato ed agli enti pubblici con poteri impositivi per provvedere alla soddisfazione dei bisogni collettivi.

La tassa differisce dal contributo perché la prima paga o contribuisce a pagare un servizio volontariamente richiesto dell'inciso mentre il secondo prescinde dalla richiesta del servizio che non è libera.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere, da una parte, l'irrelevanza del *nomen iuris* adottato dal legislatore per qualificare un obbligo imposto ai cittadini e, dall'altra parte, l'eterogeneità delle caratteristiche sostanziali del contributo che, comunque, in ogni caso, può assumere o meno natura tributaria, a seconda del regime attribuitogli nell'ordinamento generale e nei sistemi particolari.

Con riguardo al servizio sanitario, inteso secondo le linee programmatiche indicate nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, la cui finalità è quella di tutelare il bene salute nella sua globalità per quanto concerne sia gli aspetti individuali che quelli sociali, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, con soddisfacimento dei bisogni collettivi oltre che individuali riconducibili al bene anzidetto, la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è suscettibile di assumere le caratteristiche dell'imposta e quelle della tassa, a seconda che si riferisca ai bisogni collettivi o a quelli individuali.

Particolare rilievo assume il riconoscimento del diritto del singolo alle prestazioni sanitarie nella misura prevista dalla legge in condizioni di parità, a prescindere dal versamento dei «contributi»; pertanto le prestazioni stessa costituiscono un vero e proprio servizio pubblico, in vista del quale si giustifica la «completa fiscalizzazione degli oneri sociali» di malattia di cui all'art. 76 II) comma 1; n. 833/78 e che, a prescindere dai tempi di attuazione più o meno lunghi, rappresenta una significativa tendenza verso un'evoluzione del sistema assicurativo, alla luce della quale vanno interpretati gli interventi legislativi relativi al finanziamento della spesa sanitaria. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che nelle leggi finanziarie non si rinviene alcuna distinzione fra la spesa sanitaria coperta dalla contribuzione e quella non coperta mentre viene indicato il dato complessivo della spesa medesima e, la mancanza di alcun riferimento alle entrate contributive, esclude una loro finalizzazione specifica diversa da quella delle entrate di natura tributaria. Inoltre il pagamento dei *tichets*, i quali presentano le connotazioni della tassa, sulle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e medico-specialistiche, non potrebbe giustificarsi nell'ambito di un sistema mutualistico.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), conferma la tendenza verso la completa fiscalizzazione degli oneri inerenti al servizio sanitario, dal momento che assoggetta all'obbligo di «contribuzione» il reddito comunque prodotto per tutte le categorie sociali e determinato con i criteri utilizzati per l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, I.R.P.E.F., cui la legge si riferisce espressamente.

Il sistema fiscale o parafiscale così introdotto esige una coerente regolamentazione degli istituti relativi, il cui regime deve essere fondato sui principi dell'imposizione fiscale.

Le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge n. 41/1986 appaiono contrastanti con i principi costituzionali sanciti negli articoli 3 e 53 della Costituzione, essendo previsto un trattamento differenziato con riguardo alle categorie professionali e non all'entità del reddito: soltanto per i lavoratori autonomi è previsto un minimale di contribuzione, secondo quanto stabilito al decimo comma, con violazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, in base al quale il concorso alle spese pubbliche è riferito alla capacità contributiva, nonché del principio di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto, se l'individuazione dei soggetti obbligati deve riferirsi al dato oggettivo del reddito (capacità contributiva), non sono ammissibili discriminazioni in relazione alle qualità soggettive degli interessati mentre le disposizioni di cui ai commi ottavo e nono della legge n. 41/1986 si fondano esclusivamente su distinzioni delle posizioni professionali che non sempre comportano, in realtà, maggior reddito.

Inoltre il principio della progressività, di cui all'art. 53, secondo comma, della Costituzione, risulta completamente negletto mentre si afferma il criterio opposto secondo il quale per redditi superiori ad una determinata somma l'obbligo di contribuzione si riduce fino a zero, come si evince dalle disposizioni di cui quattordicesimo comma dell'art. 31 in esame.

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi ottavo, nono, e quattordicesimo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che alle parti.*

Venezia, addì 16 gennaio 1987

(Seguono le firme)

87C0364

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*  
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**  
Libreria BESSO  
Corso S. Giorgio, 52

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
C.I.D.E. - S.r.l.  
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CEVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria LAVAGNA  
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria DA MASSA CRISTINA  
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVOIA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria VERONI  
Piazza Giovine Italia

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**  
Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Risorgimento, 33

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10  
Libreria PASQUALE  
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 35
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 63

- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Oriando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria DE GREGORIO  
Corso V. Emanuele, 63

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macaliti, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiffier, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria s.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.Di. s.r.l., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . .	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . .	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . .	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . .	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . .	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale . . .	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000
<b>- Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili.</b>	
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione.	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 700

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 700

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<b>Invio giornaliero</b> N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. Spese per imballaggio e spedizione . . . . Maggiorazione per diritto di raccomandata		L. 1.000	1.000
		L. 1.000	1.000
		L. 1.500	1.700
		L. 2.000	2.000
<b>Invio settimanale</b> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. Spese per imballaggio e spedizione . . . . Maggiorazione per diritto di raccomandata		L. 6.000	6.000
		L. 1.000	1.000
		L. 1.500	1.700
		L. 2.000	2.000

### Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85032149 - 85082221